



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ELEZIONI REGIONALI 2025

V
A
D
E
M
E
C
U
M



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia

Sezione Affari e Studi giuridici e legislativi

Il Vademecum elettorale, predisposto a cura della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale, raccoglie le norme fondamentali riguardanti la disciplina delle elezioni regionali 2025 in Puglia e viene pubblicato nella sezione “Elezioni 2025” del sito web del Consiglio regionale, www.consiglio.puglia.it.

La prima parte del volume è dedicata ad una sintetica esposizione degli elementi essenziali del sistema elettorale, della disciplina del diritto di elettorato passivo, della propaganda elettorale e delle spese elettorali, riportando in calce a ciascuna voce i riferimenti normativi nonché le principali scadenze. La voce relativa alle spese elettorali è corredata da una serie di modelli esemplificativi relativi ad adempimenti posti in capo ai candidati e ai partiti.

Per la presentazione e l'ammissione delle candidature e delle liste si rinvia alle istruzioni predisposte dalla Giunta regionale d'intesa con la Prefettura – U.T.G. di Bari.

I testi delle norme richiamate sono riportati nella seconda parte del documento.

Si auspica che il Vademecum possa essere d'ausilio ai candidati e ai cittadini tutti per districarsi nel complesso apparato normativo che regola lo svolgimento delle elezioni regionali.

Bari, 29 settembre 2025

*Il funzionario
dott. Giulio M. Calvani*

*Il Dirigente della Sezione
dott. Giuseppe Musicco*

*Il Segretario Generale
Avv. Domenica Gattulli*

INDICE

1 VADEMECUM PER L'ELETTORE

1.1 Quando si vota.....	10
1.2 Chi ha diritto al voto.....	10
1.3 Documenti necessari per votare.....	10
1.4 Elettorato passivo.....	10

2 IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

2.1 Brevi cenni.....	12
2.2 Modalità di espressione del voto.....	13
2.3 Elezione diretta del Presidente della Regione.....	14
2.4 Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore	14
2.5 La presentazione delle candidature a Presidente.....	14
2.6 La presentazione delle liste e candidature circoscrizionali.....	16
2.7 Esame e ammissione delle liste e conseguenti operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale	17
2.8 Proclamazione del Presidente, individuazione candidato presidente secondo classificato e attribuzione dei seggi	18
2.8.1 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale	18
2.8.2 Operazioni dell'Ufficio centrale regionale	19

3 IL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

3.1 Profili generali e trasparenza delle consultazioni.....	22
3.2 La competenza delle Regioni in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	23
3.3 Incandidabilità.....	24
3.4 Ineleggibilità.....	24
3.5 Quadro riepilogativo dei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale	25
3.6 Incompatibilità.....	28
3.7 Quadro riepilogativo dei casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale	29

4 LA PROPAGANDA ELETTORALE

4.1 Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione	37
---	----

4.2 Accesso ai mezzi di informazione.....	37
4.3 Agevolazioni postali e fiscali.....	38
4.4 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.....	38
4.5 Messaggi radiotelevisivi autogestiti.....	38
4.6 Affissioni - propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali...	39
4.7 Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.....	39
4.8 Propaganda mobile e volantini.....	40
4.9 Sondaggi politici ed elettorali.....	40
4.10 Ulteriori divieti di propaganda elettorale.....	40
4.11 Modalità di svolgimento dei comizi e manifestazioni elettorali	41

5 LE SPESE ELETTORALI

5.1 Raccolta fondi per il finanziamento della propaganda elettorale...	43
5.2 Spese per la campagna elettorale.....	43
5.3 Spese per la campagna elettorale sostenute dai candidati.....	44
5.4 Spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun partito, movimento o lista	44
5.5 Obbligo di dichiarazione e rendicontazione delle spese dei candidati	44
5.5.1 Dichiarazione spese sostenute.....	44
5.5.2 Rendiconto.....	45
5.5.M Esempi Modulistica	46
5.5.2.1 Designazione del mandatario elettorale.....	46
5.5.2.2 Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 5, c. 4, lett. a), L. 43/1995 - art. 7, c. 6, L. 515/1993)	47
5.5.2.3 Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale	48
5.5.2.4 Dichiarazioni relative alla campagna elettorale	49
5.5.2.5 Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 5 mila euro da parte di persone fisiche, associazioni, persone giuridiche e da parte di soggetti diversi per qualsiasi importo	50
5.5.2.6 Dichiarazione contributi o finanziamenti versati superiori ai 5 mila euro (art. 4, comma 3, della Legge n. 659/1981 modificato dalla Legge n. 96/2012)	51
5.6 Pubblicità e controllo spese elettorali dei candidati	52
5.7 Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi	52
5.8 Esempi Modulistica.....	54
5.8.1 Consuntivo delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento per la campagna elettorale (art. 1 L. 515/1993)	54

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2

66

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Testo coordinato con le modifiche e integrazioni apportate dalla L.R. n. 7/2015 e dalla L.R. n. 14/2015, e tenendo conto del D.L. 86/2020 e del provvedimento di attuazione del Prefetto di Bari del 3 agosto 2020.

Costituzione

81

artt. 51 e 122

L. 4 aprile 1956, n. 212

82

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

86

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

126

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Legge 17 febbraio 1968, n. 108

152

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale

Testo aggiornato e coordinato con le modifiche e le integrazioni recate dalla la cui validità è circoscritta unicamente alla Regione Puglia

l.r. 7/2015

Legge 23 aprile 1981, n. 154

166

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di

consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale

Legge 18 novembre 1981, n. 659 174

Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Legge 5 luglio 1982, n. 441 178

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 182

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 193

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale

Testo aggiornato e coordinato con le modifiche e le integrazioni recate dalla L.R. 7/2015 la cui validità è circoscritta unicamente alla Regione Puglia

L. 22 febbraio 2000, n. 28 198

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

L. 2 luglio 2004, n. 165 209

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 212
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'*articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

223

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

D.L. 28 dicembre 2013, n. 149

234

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

L. 9 gennaio 2019, n. 3

251

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

241

VADEMECUM PER L'ELETTORE

1. VADEMECUM PER L'ELETTORE

1.1 Quando si vota

Le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si svolgono domenica 23 novembre 2025 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

I comizi elettorali sono stati indetti con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 512 del 24 settembre 2025.

L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni è stata effettuata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 513 del 24 settembre 2025.

La notizia della convocazione dei comizi elettorali è portata a conoscenza degli elettori con apposito manifesto che tutti i sindaci dei comuni del territorio regionale rendono pubblico, mediante affissione, 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

1.2 Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della votazione.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge (scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell'ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto.

1.3 Documenti necessari per votare

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e successive modificazioni, è stata istituita la Tessera Elettorale personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della L. 3 aprile 1999, n. 120, art. 13.

Tale tessera va esibita unitamente ad un documento di identità.

1.4 Elettorato passivo

Il diritto di elettorato passivo, cioè la possibilità di essere eletto, trova fondamento nell'art. 51 della Costituzione che dispone: *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"*.

Fatte salve tutte le cause ostative (ossia quelle che impediscono di ricoprire una carica), che si riassumono essenzialmente nelle categorie della incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, e che saranno oggetto di accurata trattazione nel corso della pubblicazione, possono essere eletti consiglieri regionali e Presidente della Regione gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

2. IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

2.1 Brevi cenni

A seguito delle censure operate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188/2011, nonché dell'approvazione della legge regionale statutaria 28 marzo 2013, n. 8 con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato il numero dei consiglieri regionali, la Regione Puglia ha successivamente approvato la legge regionale 11 marzo 2015, n. 7 recante *"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"* con la quale si è provveduto ad una profonda rivisitazione delle disposizioni previste dalla precedente disciplina elettorale.

E' rimasto invariato l'articolo 1 della l.r. 2/2005 che dispone che, per quanto non espressamente previsto nella disciplina regionale e in quanto compatibili, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni e che, sempre in quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, il Consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, oltre al presidente della Giunta Regionale, di cui ventitré eletti con sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti in sede di Collegio Unico Regionale (C.U.R.).

Sono previste soglie di sbarramento e assegnazione di un premio di maggioranza.

Al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto vengono complessivamente assegnati:

- ✓ 29 seggi qualora la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente eletto, sia pari o superiore al 40 per cento;
- ✓ 28 seggi qualora la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente eletto, sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento;
- ✓ 27 seggi qualora la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente eletto, sia inferiore al 35 per cento.

Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi ed i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto, nell'intera regione, meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione; sono altresì esclusi i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.

I seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La popolazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia elettorale, è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 236 *bis*, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (introdotto dall'art. 2 del Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38), tenendo conto del Decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che riporta i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

In sede di prima applicazione, l'art. 1, comma 236 *ter*, della predetta L.n. 205/2017 s.m.i., prevede che, per il primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 7/2024, il dato

della popolazione, ai fini dell'applicazione della normativa in materia elettorale, sia quello previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021 che, per quanto riguarda la Puglia, è pari a 3.922.941 unità.

Con il decreto n. 513 del 24 settembre 2025 il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla ripartizione dei seggi alle circoscrizioni provinciali sulla base della sottostante tabella.

PROVINCIA	POPOLAZIONE	SEGGI
BARI	1.226.784	7
BARLETTA ANDRIA TRANI	380.616	2
BRINDISI	381.273	2
FOGGIA	599.028	4
LECCE	775.348	5
TARANTO	559.892	3
TOTALI	3.922.941	23

Con il decreto n. 512 del 24 settembre 2025 il Presidente della Giunta regionale ha indetto le elezioni per il 23 e 24 novembre 2025.

Riferimenti normativi

L.r. 2/2005 – artt. 3, 4, 5

L. 108/1968 – artt. 1, 15

Giovedì 9 ottobre 2025

Affissione da parte dei sindaci del manifesto relativo ai DPGR di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni (L.r. 2/2005 – art. 5, c. 5)

2.2 Modalità di espressione del voto

Gli elettori possono votare **dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 23 novembre 2025 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 24 novembre 2025**.

La scheda per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio è unica. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. n. 515 del 24 settembre 2025 è stato approvato il modello di scheda elettorale.

Ciascun elettore può esprimere il voto per un candidato Presidente e per una lista collegata. Se si esprime solo il voto a una lista, questo si estende automaticamente anche al candidato Presidente collegato.

Si può esprimere anche solo il voto a un candidato Presidente e a nessuna lista.

Si può anche votare per una lista e per un candidato Presidente non collegato (c.d. voto disgiunto).

Per effetto dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2005 (come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 5/2025), ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati della lista da

lui votata. Qualora siano espresse due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza, in sede di scrutinio.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome (oppure nome e cognome) del candidato o dei candidati sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

Riferimenti normativi

L.r. 2/2005 – artt. 2 e 7
L. 108/1968 – artt. 1

2.3 Elezione diretta del Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della l.r. n. 2/2005, è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Riferimenti normativi

L.r. 2/2005 – art. 2

2.4 Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione secondo classificato

È eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.

A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.

Riferimenti normativi

L.r. 2/2005 – art. 2

2.5 La presentazione delle candidature a Presidente

Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede alcuna sottoscrizione da parte degli elettori.

La presentazione, che deve avvenire dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso.

La presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata:

- a) dalla delega a presentare la candidatura;
- b) dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste;
- c) dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei collegamenti;
- d) dai certificati d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla presentazione;
- e) dalla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235.

La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*) e successive modificazioni.

Riferimenti normativi

L.r. 2/2005 – art. 2

Termine per la presentazione delle candidature a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale:
dalle ore 8 del 24 ottobre 2025 alle ore 12 del 25 ottobre 2025.

Entro le ore 12 del 26 ottobre 2025 l'Ufficio centrale regionale verifica la correttezza della presentazione delle candidature

2.6 La presentazione delle liste e candidature circoscrizionali

In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.

Ogni lista circoscrizionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda della popolazione della circoscrizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, della l.r. n. 2/2005.

In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati con decreto del Presidente della Giunta regionale e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 24 settembre 2025 il numero dei candidati per ciascuna lista è stato così determinato:

Circoscrizione	Seggi assegnati	Popolazione	Numero min Candidature	Rappresentanza generi	Numero max Candidature	Rappresentanza generi	Numero min / max Firme richieste
BARI	7	1.226.784	7	3/4	16	6/10	2000 / 3000
BARLETTA ANDRIA TRANI	2	380.616	2	1/1	5	2/3	1000 / 1500
BRINDISI	2	381.273	2	1/1	5	2/3	1000 / 1500
FOGGIA	4	599.028	4	2/2	7	3/4	1750 / 2500
LECCE	5	775.348	5	2/3	10	4/6	1750 / 2500
TARANTO	3	559.892	3	1/2	7	3/4	1750 / 2500

Le firme devono essere quelle di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione. La firma degli elettori, autenticata, e con l'indicazione del comune nelle cui liste dichiara di essere iscritto, deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati consiglieri.

Possono autenticare le firme, ai sensi dell'art. 14 della l.n. 53/1990 s.m.i.: sindaci, presidenti della Provincia, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli comunali, presidenti e vice-presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri comunali e provinciali (previa comunicazione di disponibilità al sindaco e al presidente della Provincia), segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci; notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria delle corti di appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti

all'Albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa.

Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.

Con la lista dei candidati si devono presentare:

- ✓ i certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste;
- ✓ la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
- ✓ il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato;
- ✓ numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre esemplari del diametro di dieci centimetri di un modello di contrassegno, anche figurato; il contrassegno può anche essere presentato su supporto digitale
- ✓ l'indicazione (nella dichiarazione di presentazione della lista) di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere, a pena di nullità, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una candidata o candidato a Presidente della Giunta regionale.

Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale all'atto di presentazione della sua candidatura.

Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Riferimenti normativi

L.r. 2/2005 – art. 8
legge n. 122/2025 – art. 1

2.7 Esame e ammissione delle liste e conseguenti operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- ✓ verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto dichiarando non valide le liste che non corrispondano a dette condizioni e riducendo al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;
- ✓ ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente legge;
- ✓ cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa; i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18° anno di età il giorno della votazione, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio centrale regionale.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.

Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

Inoltre, l'Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all'ordine di sorteggio:

- ✓ assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- ✓ procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
- ✓ trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Riferimenti normativi

L.r. 2/2005 – art. 10, comma 1, lett. f) e g)
L. 108/1968, artt. 10 e 11

2.8 Proclamazione del Presidente, individuazione candidato presidente secondo classificato e attribuzione dei seggi

2.8.1 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, dopo aver effettuato lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni e proceduto all'assegnazione dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati:

- ✓ determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- ✓ determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale sommando i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- ✓ determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere sommando i voti di preferenza validi ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- ✓ determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- ✓ comunica tutti i dati all'Ufficio centrale regionale a mezzo di estratto del verbale.

2.8.2 Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- ✓ determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;
- ✓ determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione;
- ✓ determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;
- ✓ determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;
- ✓ individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;
- ✓ individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale;
- ✓ determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
- ✓ determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;
- ✓ determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri, rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione;
- ✓ esclude dalla ripartizione dei seggi
 - le coalizioni di gruppi ed i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
 - i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui.

A tal fine, per ciascuna delle sei circoscrizioni:

- ✓ divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- ✓ stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati;
- ✓ determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;
- ✓ determina il totale dei voti residui di ciascun gruppo di liste;
- ✓ procede ad assegnare i seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione ai predetti gruppi di liste;

- ✓ ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale.

L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:

- ✓ accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;
 - qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
 - qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
 - qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;
- ✓ ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle precedenti condizioni tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
 - i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale già individuato iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
 - i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi dividendo la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire e successivamente dividendo la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate, l'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Da ultimo l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, detrae l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Riferimenti normativi

L.r. 2/2005 – art. 10, comma 1, lett. i)
L. 108/1968, art. 15

IL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

3. IL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

3.1 Profili generali e trasparenza delle consultazioni

La Costituzione (*articolo 51, c.1*) riconosce a tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Tale diritto rappresenta un aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini ed uno strumento di attuazione del principio di democraticità su cui si fonda la vita dello Stato. Il diritto di elettorato passivo costituisce specificazione del più generale principio di uguaglianza (*Corte Costituzionale n. 97/1991, n. 141/1996 e n. 166/1972*). In materia di elettorato passivo è particolarmente avvertito il bisogno di una disciplina uniforme per tutti i cittadini e per tutto il territorio nazionale. Non sono ammesse sperequazioni tra soggetti che versano in identiche condizioni; né possono essere stabilite distinzioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza (*Corte Costituzionale n. 38/1971 e n. 235/1988*). Non è escluso, però, che il legislatore possa disciplinare con norme diverse situazioni che considera differenziate, purché la diversità di trattamento, oltre ad obbedire a criteri di razionalità, riguardi categorie e non singoli cittadini, per non creare privilegi o ingiuste sperequazioni (*Corte Costituzionale n. 42/1961*).

Il diritto di elettorato passivo non è un diritto incondizionato, ma si realizza e può essere esercitato solo in presenza di determinati requisiti, la cui individuazione è riservata alla legge (*Corte di Cassazione n. 3904/2005 e n. 5449/2005*).

Ogni limitazione posta dalla legge ha carattere di aperta eccezione e va calibrata con estrema cautela, sempre in stretta aderenza ai principi costituzionali (*Corte Costituzionale n. 1020/1988*). L'eleggibilità, insomma, è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione.

I parametri da utilizzare sono quelli della necessità e della ragionevole proporzionalità.

I requisiti per l'esercizio del diritto di elettorato passivo possono essere tanto positivi, che negativi od ostativi (*Corte Costituzionale n. 38/1971 e n. 46/1969*).

Per quanto concerne i requisiti positivi, sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini, iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Per quanto concerne i requisiti negativi, è necessario che l'interessato non si trovi in una situazione di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.

I requisiti negativi od ostativi, formando eccezione al principio del libero accesso dei cittadini, in condizione di eguaglianza, alle cariche elettive, devono essere tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza.

In tema di trasparenza delle consultazioni elettorali, infine, la legge 3/2019 prevede all'art. 1, comma 14, che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni i partiti, i movimenti politici e le liste hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale" (DPR 14 novembre 2012, n. 313), rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.

L'art. 1, comma 15, della predetta l.n. 3/2019 prevede inoltre che sul sito internet dell'Ente interessato alla consultazione, in un'apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti», entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, siano pubblicati, per ciascuna lista, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziario (**rilasciato non oltre novanta giorni prima della data**

fissata per le elezioni) dei candidati per ciascuna lista, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista e previamente comunicati all'Ente.

Nel caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista, per il partito o il movimento interessato, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 12 mila a 120 mila euro).

Riferimenti normativi

Costituzione, art. 51

L.r. 2/2005 – art. 10, comma 1, lett. f) e g)

L. 3/2019 – art. 1, commi 14, 15 e 23

3.2 La competenza delle Regioni in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

Con riguardo alla disciplina delle cause, è necessario distinguere tra cause di incandidabilità, da una parte, e cause di ineleggibilità e incompatibilità dall'altra.

Rispetto alle cause di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, la disciplina è stabilita dallo Stato e, in particolare, dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

La disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, come quella dei casi di ineleggibilità alla carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, è affidata alle singole Regioni, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (*articolo 122, comma 1, della Costituzione*).

Con la legge n. 165/2004 sono stati stabiliti in via esclusiva i principi fondamentali concernenti i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 165/2004, si è posto il problema di valutare quali fossero le disposizioni da applicare in caso di mancata adozione, da parte delle singole Regioni, della disciplina di dettaglio

E' stato rilevato che, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata e del principio di continuità, devono essere applicate le disposizioni delle leggi statali antecedenti la legge statale di determinazione dei principi fondamentali, se conformi al nuovo quadro costituzionale (*Corte di Cassazione n. 16218/2007*).

Lo Statuto della Regione Puglia, in attuazione delle disposizioni costituzionali, affida alla legge regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, come quella relativa al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (*articolo 24, comma 2,*).

Non è stata approvata una specifica legge regionale di disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità, ma l'art. 6 della l.r. 2/2005 integra i casi di ineleggibilità previsti dalla l. 154/1981, prevedendo che alle cariche di Presidente della regione e di Consigliere non sono eleggibili i Presidenti delle Province della Regione ed i Sindaci dei comuni della Regione.

Nella regione Puglia, pertanto, la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità è quella contenuta nella legge n. 154/1981, integrata dall'art. 6 della l.r. 2/2005, nonché in numerosi altri atti normativi statali.

Riferimenti normativi

Costituzione, art. 122
L. 165/2004

3.3 Incandidabilità

E' definita incandidabilità la situazione in cui si trova chi non può essere candidato ed è escluso dalla competizione elettorale.

Le cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali sono individuate e disciplinate dagli articoli 7, 8, e 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

Esse, in particolare, essendo relative a condanne definitive per delitti di particolare gravità e a misure di prevenzione, sono connesse ad una qualità personale ed operano come vere e proprie cause di incapacità o di inidoneità funzionale assoluta (*Corte di Cassazione n. 3904/2005 e n. 5449/2005*). Alla base c'è un giudizio di indegnità morale a ricoprire le cariche (*Corte Costituzionale n. 118/1994*).

Alle cause di incandidabilità intese come requisiti negativi assoluti rispetto alla presentazione delle candidature, si affiancano alcune limitazioni sia in ordine alla presentazione della candidatura in più circoscrizioni elettorali della Regione da parte dello stesso soggetto, sia in ordine alla presentazione della candidatura in altra lista della stessa circoscrizione o in altre Regioni.

Riferimenti normativi

D.lgs. 235/2012 – artt. 7, 8 e 9

3.4 Ineleggibilità

E' definita ineleggibilità la situazione in cui si trova chi non può diventare soggetto passivo del rapporto elettorale e non può essere validamente eletto.

L'ineleggibilità, quindi, ha una diretta incidenza sul diritto di elettorato passivo ed assume rilievo fin dall'inizio della competizione elettorale o, più specificamente, dal momento della presentazione della candidatura.

La finalità dell'individuazione delle cause di ineleggibilità è quella di evitare i rischi di inquinamento della campagna elettorale, di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di uguaglianza tra i candidati e di assicurare l'autenticità e la genuinità del voto, ovvero, in taluni casi, di apprestare una più intensa tutela alla pubblica funzione rispetto all'ipotesi di cumulo di mandati o di conflitto di interessi.

Secondo quanto indicato dalla legge n. 165/2004 (*articolo 2, comma 1, lettera a*), le cause di ineleggibilità vanno individuate qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto ad altri candidati.

Le cause di ineleggibilità, a differenza delle cause di incandidabilità possono essere rimosse dal soggetto interessato.

La legge n. 165/2004 (*articolo 2, comma 1, lettera b*) dispone l'inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che le determinano non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato.

Riferimenti normativi

L. 165/2004.

3.5 Quadro riepilogativo dei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

Per le Regioni a statuto ordinario che non hanno ancora legiferato in materia ai sensi del nuovo art. 122 Cost. sono vigenti i casi di ineleggibilità previsti dalle disposizioni statali, di seguito elencati.

incarichi



riferimenti normativi

giudici costituzionali	L. 11 marzo 1953, n. 87 <i>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</i> (art. 7, comma quinto)
capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 1
commissari di Governo, prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 2

ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 3
ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 4
titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione nonché dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 5
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e giudici di pace nel territorio in cui esercitano le loro funzioni	L. 23 aprile 1981, n. 154 – art. 2, comma 2, n. 6

dipendenti della Regione	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 7
legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 10
amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 11
consiglieri regionali in carica in altra Regione	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 2, comma 2, n. 12
giudici onorari aggregati, secondo lo stesso regime previsto per i magistrati ordinari	L. 22 luglio 1997 n. 276, <i>Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari</i> (art. 5, comma 1)

La Regione Puglia, inoltre, ha stabilito con L.R. 31 gennaio 2005, n. 2, art. 6, comma 1, che non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale i Presidenti delle province della Puglia e i Sindaci dei comuni della Puglia.

Il comma 2 del medesimo articolo (così come sostituito dall'art. 219 della l.r. 42/2024) prevede che le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento.

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2025, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della l.r. 42/2024, nella parte in cui prevede che le cause d'ineleggibilità previste al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni *"non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni"*, anziché *"non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature"*.

3.6 Incompatibilità

E' definita incompatibilità la situazione in cui si trova chi non può conservare una carica alla quale è stato validamente eletto, in quanto deve optare tra la stessa ed altra carica.

L'incompatibilità non incide, quindi, in maniera immediata sul diritto di elettorato passivo (*Corte Costituzionale n. 60/1966 e Corte di Cassazione n. 16218/2007*). L'incidenza è solo indiretta, nel senso che l'esistenza dell'incompatibilità, peraltro sempre rimovibile nei termini di legge, potrebbe rappresentare una remora al concreto esercizio del diritto, scoraggiandola presentazione della candidatura da parte del soggetto interessato (*Corte di Cassazione n. 11959/2003, n. 3904/2005 e n. 5449/2005*).

L'incompatibilità, pertanto, viene in rilievo solo nel momento in cui la carica è assunta (*Corte di Cassazione n. 1631/1999 e n. 16218/2007*).

La finalità dell'individuazione delle cause di incompatibilità è quella di impedire che una persona, risultata validamente eletta, ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato (*Corte Costituzionale n. 5/1978, n. 235/1988 e n. 201/2003; Consiglio di Stato n. 3338/2000*), di assicurare il corretto adempimento delle funzioni e, quindi, prevalentemente di garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (*Corte di Cassazione n. 3904/2005 e n. 3384/2008*).

Secondo quanto indicato dalla legge n. 165/2004 (*articolo 3, c.1, lettere a e b*), le cause di incompatibilità vanno individuate in caso di conflitto tra le funzioni svolte ed altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva o in caso di conflitto con le funzioni svolte presso organismi internazionali o sovranazionali.

Anche le cause di incompatibilità, come le cause di ineleggibilità e a differenza delle cause di incandidabilità, possono essere rimosse dall'interessato.

Per le modalità di rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le stesse disposizioni stabilite per le cause di ineleggibilità

L'incompatibilità originaria, a differenza dell'ineleggibilità, può essere rimossa successivamente all'elezione.

Per l'incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve cessare dalle funzioni entro dieci giorni dalla data in cui si è concretizzata la relativa causa (*articolo 6, comma 4, della legge n. 154/1981*).

La legge n. 165/2004 offre la possibilità alle Regioni di stabilire un termine non superiore a trenta giorni dall'accertamento della causa di incompatibilità, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato (*articolo 3, comma 1, lettera g, della legge n. 165/2004*).

<u>Riferimenti normativi</u>

L. 165/2004.

3.7 Quadro riepilogativo dei casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale

Per le Regioni a statuto ordinario che non hanno ancora legiferato in materia ai sensi del nuovo art. 122 Cost., sono vigenti i casi di incompatibilità previsti dalle disposizioni statali, di seguito elencati

Componente del Consiglio Superiore della Magistratura	Costituzione, art. 104, settimo comma L. 24 marzo 1958, n. 195 <i>"Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"</i> (art. 33) L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 4, primo comma
Deputato e senatore	Costituzione, art. 122, secondo comma L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 4, primo comma
Membro del Parlamento europeo spettante all'Italia	Costituzione, art. 122, secondo comma L. 24 gennaio 1979, n. 18, <i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</i> , art. 6, primo comma
Consigliere e assessore regionale di altra Regione	Costituzione, art. 122, secondo comma L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 4, secondo comma
Giudice costituzionale	Costituzione, art. 135, sesto comma L. 11 marzo 1953, n. 87 <i>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</i> (art. 7, comma quinto)

Ministro e sottosegretario di Stato	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 4, primo comma
Membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 4, primo comma
Giudice ordinario della Corte di cassazione, magistrato del Tribunale supremo delle acque, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 4, primo comma
Presidente provinciale, sindaco e assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione	L. 7 aprile 2014, n.56, <i>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</i> , art. 1, comma 23, lett. c) (che sostituisce l'art. 65 del Tu Enti locali)
Incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale	D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' <i>articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i> " art. 11, c. 2
Incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale	D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' <i>articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i> " art. 12, c. 3
Incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale	D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' <i>articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i> " art. 13, c. 2

Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali	D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" art. 14, c. 3
Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione (o che riceva dalla stessa una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa)	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 3, secondo comma
Colui che ha parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione (a meno che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative), ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 3 secondo comma
Consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti	L. 154 /1981, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 3, secondo comma
Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo (non in materia tributaria), con la Regione	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 3, secondo comma
Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 3, secondo comma

Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 3, secondo comma
Colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 3, secondo comma
Colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'art. 2 della L. 154/1981	L. 23 aprile 1981, n. 154, <i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i> , art. 3, secondo comma
Giudice onorario di tribunale	R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, <i>"Ordinamento giudiziario"</i> , (art. 42 ^{quater} , primo comma)
Presidente e membro della CONSOB	D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) <i>"Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari"</i> (art. 1)
Personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)	L. 24 ottobre 1977, n. 801 <i>"Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreti di Stato"</i> (art. 7)
Presidente e vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina governativa	L. 24 gennaio 1978, n. 14 <i>"Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici"</i> (artt. 1, 5 e 7)
Componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 27 aprile 1982 n. 186, <i>"Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"</i> , (art. 7)
Presidente dell'I.S.V.A.P.	L. 12 agosto 1982 n. 576, <i>"Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"</i> , (art. 10)

Presidente e componente del C.N.E.L.	L. 30 dicembre 1986, n. 936 <i>"Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro"</i> (art. 8)
Componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 13 aprile 1988 n. 117, <i>"Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"</i> , (art. 12)
Componente del Consiglio della magistratura militare	L. 30 dicembre 1988, n. 561 <i>Istituzione del Consiglio della magistratura militare</i> , (art. 1)
Componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero	L. 12 giugno 1990, n. 146 <i>"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"</i> (art. 12)
Componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	L. 10 ottobre 1990, n. 287 <i>"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"</i> (art. 10)
Giudice di pace	L. 21 novembre 1991, n. 374 <i>"Istituzione del giudice di pace"</i> (art. 8)
Presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)	D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 <i>"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421"</i> (art. 4)
Componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale	L. 10 dicembre 1993, n. 515 <i>"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"</i> (art. 13)
Consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato	L. 29 dicembre 1993, n. 580 <i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i> (art. 13)
Componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi	D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, <i>"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"</i> , (art. 9, comma 2)
Dirigente generale con contratto di diritto privato	D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, <i>"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato"</i> , (art. 2)

Componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, (per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni)	L. 14 novembre 1995, n. 481 <i>"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"</i> (art. 2, co. 8)
Giudice onorario aggregato	L. 22 luglio 1997, n. 276 <i>"Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari"</i> (art. 2, co. 8)
Componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	L. 31 luglio 1997, n. 249 <i>"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"</i> (art. 1, co. 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità)
Presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell'ENEA	D.M. 31 marzo 2006, n. 165, <i>Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257</i> (art. 111, comma 1)
Rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi	D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, <i>"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337"</i> (art. 2, comma 5)
Componente dei comitati regionali di controllo	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"</i> (art. 131)
Legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni	D.M. 11 settembre 2000, n. 289, <i>"Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"</i> , (art. 9)
Componente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)	D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, <i>"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</i> , (art. 46, comma 7)
Presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> (art. 153, co. 4)
Consulente in proprietà industriale	D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, <i>Codice della proprietà industriale</i> (art. 205)

Componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura	D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, <i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i> , (art. 9 e 16)
Componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)	D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (art. 6)

PROPAGANDA ELETTORALE

4 PROPAGANDA ELETTORALE

4.1 Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Al fine di determinare con esattezza la decorrenza del divieto in questione, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha precisato quanto segue: *“Anche per le elezioni regionali il periodo elettorale ha inizio, in generale, con l'affissione del manifesto elettorale, il quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per la consultazione elettorale, in forza del combinato disposto dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 e dell'articolo 18 del D.P.R. 570/1960 (v., per tutte, Delibera n. 30/24/CONS). Tale orientamento trova applicazione nel procedimento elettorale regionale a meno che le singole Regioni non abbiano adottato disposizioni specifiche da cui si evinca che la data di inizio del periodo elettorale coincide con la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi sul Bollettino ufficiale regionale”.*

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, si precisa che l'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

In tale contesto normativo, sono comunque consentite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione.

Riferimenti normativi

L. 28/2000, art. 9

4.2 Accesso ai mezzi di informazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4, della legge 28/2000, nelle forme di comunicazione politica radiotelevisiva e di messaggio politico autogestito.

La comunicazione politica radiotelevisiva può svolgersi nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per la concessione pubblica e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce la ripartizione degli spazi nelle emittenti private nazionali e locali tra i soggetti politici.

Riferimenti normativi

L. 28/2000, art. 4
L. 515/1993, art. 1

4.3 Agevolazioni postali e fiscali

Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista ovvero a ciascun candidato tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. A tal fine, sul sito www.poste.it, saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Riferimenti normativi

L. 515/1993, artt. 17 - 18

4.4 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle votazioni, quotidiani e periodici possono pubblicare messaggi politici elettorali solo secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità e solo nelle forme seguenti: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Sono esclusi da questa limitazione gli organi ufficiali di stampa dei partiti e le stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

Riferimenti normativi

L. 28/2000, art. 7

4.5 Messaggi radiotelevisivi autogestiti

Dalla data di presentazione delle candidature e fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a titolo gratuito sia a pagamento.

Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato, erogato dal Corecom nei limiti dello stanziamento assegnato dal competente Ministero, nelle modalità di seguito illustrate. Il Corecom ha il compito di regolare la messa in onda sulle emittenti radiotelevisive locali dei messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG) con cui le forze politiche presentano agli elettori, non in contraddittorio, i candidati, le liste e di programmi elettorali.

Le emittenti che vogliono trasmettere tali messaggi devono comunicare la propria disponibilità al Corecom, inviando il modulo MAG 1 in occasione di ogni campagna elettorale istituzionale e comunicando le fasce orarie di messa in onda. Eventuali variazioni dell'orario di messa in onda possono essere comunicate in qualsiasi momento con il modulo MAG 2 in occasione di ogni campagna elettorale. Le emittenti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura stabilita ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I soggetti politici che desiderino usufruire di tale possibilità devono presentare al Corecom il modulo MAG 3 disponibile sul sito Agcom in occasione di ogni campagna elettorale. Il Corecom fissa il numero complessivo dei messaggi autogestiti e la loro ripartizione fra i soggetti politici richiedenti; stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine di messa in onda all'interno dei palinsesti radiotelevisivi; rendiconta al Ministero i rimborsi spettanti alle emittenti radiotelevisive che hanno trasmesso i MAG.

Riferimenti normativi

L. 28/2000, art. 4

4.6 Affissioni - propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali

Sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti.

Per la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali – sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In sede di repressione della violazione di cui trattasi, essendo la sanzione di natura amministrativa, va applicata la normativa prevista dalla legge 689/1981.

Riferimenti normativi

L. 212/1956, artt. 1 – 5

L. 515/1993, art. 15

4.7 Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni è consentito l'uso degli altoparlanti su automezzi, nell'esclusiva funzione di preannuncio di comizi o riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Ai sensi dell'articolo 59 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per la pubblicità elettorale fonica occorre l'autorizzazione del Sindaco. Se tale propaganda si svolge in più comuni l'autorizzazione deve essere, invece, rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni interessati.

Riferimenti normativi

L. 130/1975, art. 7

4.8 Propaganda mobile e volantini

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, sono vietati: il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne dei partiti; la propaganda luminosa mobile.

E' ammessa la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili, a condizione di rispettare la "mobilità" del mezzo che potrà effettuare solo brevi fermate, ma non soste prolungate oltre i 15 minuti. E' consentita la distribuzione individuale di volantini.

Riferimenti normativi

L. 212/1956, art. 6

4.9 Sondaggi politici ed elettorali

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

In ogni caso, nel periodo precedente, i sondaggi devono essere realizzati sulla base di criteri fissati dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e possono essere diffusi solo se accompagnati dalle prescritte indicazioni.

L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

È tuttavia opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Riferimenti normativi

L. 28/2000, art. 8

4.10 Ulteriori divieti di propaganda elettorale

Dal giorno precedente quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e le nuove affissioni di stampati, giornali murali o manifesti.

Nei giorni della votazione è inoltre vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È, invece, consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Riferimenti normativi

L. 212/1956, art. 9

4.11 Modalità di svolgimento dei comizi e manifestazioni elettorali

Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore previsto dall'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Con decorrenza dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

<u>Riferimenti normativi</u>

L. 515/1993, art. 19

SPESE ELETTORALI

5.1 Raccolta fondi per il finanziamento della propaganda elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

I candidati che spendono meno di € 2.582,28, avvalendosi unicamente di denaro proprio, sono esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e dell'apertura del conto corrente.

Sono comunque obbligati a presentare la dichiarazione delle spese sostenute al Collegio regionale di garanzia elettorale e, se eletti, anche al Presidente del Consiglio regionale.

Riferimenti normativi

L. 515/1993, artt. 7 – 13
L. 43/1995, art. 5

5.2 Spese per la campagna elettorale

Per "spese relative alla campagna elettorale" si intendono quelle relative:

- ✓ alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- ✓ alla distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazioni, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- ✓ all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- ✓ alla stampa, alla distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- ✓ al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria in percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Riferimenti normativi

L. 515/1993, art. 11

5.3 Spese per la campagna elettorale sostenute dai candidati

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali non possono superare il limite massimo di € 38.802,85 incrementato, per ciascun candidato presente nelle liste circoscrizionali, di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione provinciale.

Per il candidato Presidente e per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali le spese per la campagna elettorale non possono in ogni caso superare l'importo più alto consentito per una delle candidature in una delle liste provinciali aumentato del 30%.

Le spese per la propaganda elettorale, espressamente riferite ai candidati, anche se sono state sostenute dai partiti o dalle liste di appartenenza sono computate, ai fini del calcolo dei limiti di spesa tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Fa eccezione solo la spesa sostenuta per il candidato Presidente. Queste spese vanno quantificate nella dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art.2, comma 1, numero 3, della legge 441/1982.

Riferimenti normativi

L. 43/1995, art. 5
L. 441/1982, art. 2

5.4 Spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun partito, movimento o lista

Le spese per la campagna elettorale sostenute da partiti, movimenti o liste, con esclusione di quelle per la propaganda elettorale riferite ai candidati e computate tra le spese dei singoli pro quota, non possono superare l'importo di 1 euro moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali in cui il partito, movimento, ecc. ha presentato proprie liste.

Riferimenti normativi

L. 43/1995, art. 5

5.5 Obbligo di dichiarazione e rendicontazione delle spese elettorali

I candidati eletti devono presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità, entro 3 mesi dalla data della proclamazione **una dichiarazione** concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale **e un rendiconto**, da allegare alla dichiarazione, relativo ai contributi e servizi ricevuti.

Al medesimo obbligo di presentazione della dichiarazione, con allegato rendiconto, sono soggetti anche i candidati non eletti. La suddetta dichiarazione e il rendiconto vanno inviati esclusivamente al Collegio regionale di garanzia elettorale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

5.5.1 La dichiarazione

La dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui

al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

La stessa dichiarazione deve anche quantificare, eventualmente pro-quota, le spese per la propaganda elettorale sostenute dal partito di appartenenza o dalla lista, ed espressamente riferite al candidato, ad eccezione del candidato Presidente. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo superiore a € 3.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, è previsto l'obbligo di una dichiarazione congiunta, sottoscritta - in un unico documento - dal soggetto che li eroga e dal soggetto che li riceve. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere oggetto di autocertificazione da parte dei candidati.

5.5.2 Il rendiconto

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nei quali siano riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato:

- ☐ i contributi e servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a € 3.000;
- ☐ tutti i contributi e servizi provenienti da soggetti diversi, qualunque sia l'importo o il valore; al rendiconto vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancari o postali utilizzati.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla redazione del rendiconto sono tenuti anche i candidati che hanno speso meno € 2.582,28 avvalendosi unicamente di denaro proprio, pur essendo esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e dell'apertura del conto corrente.

Riferimenti normativi

L. 441/1982, art. 2
L. 515/1993, art. 7
L. 43/1995, art. 5
L. 659/1981, art. 4

5.5.M Esempi Modulistica

5.5.M.1 Designazione del mandatario elettorale

Da presentarsi al Collegio Regionale di Garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Bari

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente
in _____ alla Via _____

Avendo accettato, in occasione della elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia che si svolgerà domenica 23 novembre 2020 e lunedì 24 novembre 2020.

☐ la candidatura per l'elezione alla carica di Presidente della Giunta regionale
ovvero

☐ la candidatura alla carica di Consigliere regionale nella lista circoscrizionale presentata nella circoscrizione
elettorale
di _____ contraddistinta dal seguente contrassegno _____

In riferimento all'art. 1 della L.R. 28 gennaio 2015, n. 2 e ss.mm.ii., all'art. 5, comma 4 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 e all'art. 7 commi 3 e 4 della legge 10 dicembre 1993 n. 515

DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge il signor

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

(Città, Via/Piazza, n°civico, CAP)

_____ addì

FIRMA DEL CANDIDATO

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

a norma dell'art. 21, comma 2 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione del signor

_____ nato a _____ il _____ della cui identità
sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace

_____ addì

*Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14 legge 21 marzo 1999, n. 53)*

5.5.M.2 Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 5, c. 4, lett. a), L. 43/95 - art. 7, c. 6, L. 515/93)

Al Presidente del Consiglio regionale
della Puglia
Via G. Gentile, 52
Bari

Al Collegio regionale di Garanzia elettorale
c/o Corte d'Appello
Piazza E. De Nicola
Bari

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA
(Città, Via/Piazza, n°civico, CAP)
CODICE FISCALE

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

NELLA LISTA

DICHIARA

- ☐ Di aver sostenuto spese per un totale di Euro ____
☐ Di aver assunto obbligazioni per un valore di Euro ____
☐ Di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo _____ finanziamenti e contributi pari ad Euro ____
servizi pari ad Euro _____

- ☐ Di non aver sostenuto alcuna spesa, di non avere assunto obbligazioni, di non avere ricevuto nessun contributo e di essermi avvalso della facoltà di non nominare alcun mandatario

sul mio onore affermo che la dichiarazione concernete le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero

DATA

FIRMA CANDIDATO

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1. Estratto conto corrente bancario e dell'eventuale conto corrente postale;
2. Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale (Allegato 1);
3. Dichiarazioni relative alla campagna elettorale (Allegato 2);
4. Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 3.000 euro da parte di persone fisiche, associazioni, persone giuridiche e da parte di soggetti diversi per qualsiasi importo (Allegato 3);
5. Dichiarazione contributi o finanziamenti versati superiori ai 3 mila euro art. 4, c.3, Legge 659/81 (Allegato 4)
6. Fotocopia del documento di riconoscimento del candidato
7. Designazione mandatario

5.5.M.3 Allegato 1 - Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME

CANDIDATO ALLA ELEZIONI

SVOLTESI IN DATA

Il/La sottoscritto/a in qualità di
mandatario

COGNOME E NOME

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

ENTRATE (Contributi finanziari/beni e servizi)	
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a € 3.000,00 (v. dett. rend.)	€
Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore a € 3.000,00	€
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore a € 3.000,00) (v. dettaglio rendiconto)	€
Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore a € 3.000,00	€
Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (v. anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)	€
Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (v. anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)	€
Contributi finanziari, beni e servizi del Partito/lista/gruppo di appartenenza come da elenco allegato	€
Totale entrate	€
USCITE – SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	
Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda	€
Distribuzione propaganda	€
Manifestazioni di propaganda	€
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autent.ne di firme ecc.)	€
Spese personale utilizzato	€
USCITE – SPESE SOSTENUTE INDIRETTAMENTE (dal partito, dalla lista, per la quota riferibile al candidato)	
Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda	€
Distribuzione propaganda	€
Manifestazioni di propaganda	€
Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autent.ne di firme ecc.)	€
Spese personale utilizzato	€
Totale uscite	€
Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30 % del totale delle spese ammissibili	
RIASSUNTO	
Totale entrate	€
Totale uscite	€
Differenza (Attiva – Passiva)	€

DATA

FIRMA CANDIDATO

FIRMA MANDATARIO

5.5.M.4 Allegato2 - Dichiarazioni relative alla campagna elettorale

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME
CANDIDATO ALLA ELEZIONI
SVOLTESI IN DATA

Il/La sottoscritto/a in qualità di mandatario

COGNOME E NOME

--

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

che per le operazioni relative alla campagna elettorale sono stati utilizzati esclusivamente il conto corrente bancario e/o postale di seguito elencati:

☐ **Conto corrente bancario**

BANCA
NUMERO CONTO CORRENTE
ABI
CAB
IBAN (27 CIFRE)

☐ **Conto corrente postale**

NUMERO CONTO CORRENTE
ABI
CAB
IBAN (27 CIFRE)

DATA

FIRMA CANDIDATO

FIRMA MANDATARIO

5.5.M.5 Allegato3

Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 3 mila euro da parte di persone fisiche, associazioni, persone giuridiche e da parte di soggetti diversi per qualsiasi importo

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME
CANDIDATO ALLA ELEZIONI
SVOLTESI IN DATA

Il/La sottoscritto/a in qualità di mandatario

COGNOME E NOME

--

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

☐ **Contributi finanziari**

SOGGETTO EROGATORE
DATA E LUOGO
MODALITA'
IMPORTO (in cifre e in lettere)
SOGGETTO EROGATORE
DATA E LUOGO
MODALITA'
IMPORTO (in cifre e in lettere)

IMPORTO TOTALE (in cifre e in lettere)

☐ **Beni e servizi**

SOGGETTO EROGATORE
DATA E LUOGO
MODALITA'
VALORE (in cifre e in lettere)
SOGGETTO EROGATORE
DATA E LUOGO
MODALITA'
VALORE (in cifre e in lettere)
IMPORTO TOTALE (in cifre e in lettere)

DATA

FIRMA CANDIDATO

FIRMA MANDATARIO

5.5.M.6 Allegato 4

Dichiarazione contributi o finanziamenti versati superiori ai 3 mila euro (art.4, comma 3, Legge 659/81 modificato dalla legge n. 96 del 6-7-2012 e dalla legge n. 3/2019)

Il/La sottoscritto/a

<i>COGNOME E NOME</i>	
<i>DATA E LUOGO DI NASCITA</i>	
<i>MANDATARIO DEL CANDIDATO</i>	

e

Il/La sottoscritto/a

<i>COGNOME E NOME</i>	
<i>DATA E LUOGO DI NASCITA</i>	
<i>CODICE FISCALE</i>	
<i>PARTITA IVA</i>	

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO CHE

il candidato rappresentato dal sottoscritto mandatario

COGNOME E NOME

--

ha ricevuto dal sottoscritto

COGNOME E NOME

--

Finanziamenti o contributi per un importo complessivo superiore a quello di Euro 3.000, ai sensi dell'art. 4 comma 3, Legge 18 novembre 1981, n. 659(modificato dalla legge n. 96/2012 e dalla legge n. 3/2019)

ANNO
IMPORTO PARI AD EURO
VALORE COMPLESSIVO DELLA MESSA A
DISPOSIZIONE DI BENI E SERVIZI PARI AD
EURO

Sul nostro onore congiuntamente affermiamo che la dichiarazione corrisponde al vero.

DATA

FIRMA MANDATARIO

FIRMA CANDIDATO

***FIRMA ALTRO
DICHIARANTE***

5.6 Pubblicità e controllo spese elettorali dei candidati.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello, in mancanza presso il Tribunale di Capoluogo di ogni regione, riceve le dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 2, comma 1, n. 3, L. 441/82) e i rendiconti relativi ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute e ne verifica la regolarità.

Le dichiarazioni e i rendiconti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio e ciascun elettore, nel termine di 120 giorni dalle elezioni, può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Se il Collegio non contesta la regolarità di dichiarazione e rendiconti, gli stessi si considerano approvati trascorsi centottanta giorni dalla ricezione.

Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all'interessato il quale ha facoltà di presentare entro quindici dalla comunicazione giorni memorie e documenti.

L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, **costituisce causa di ineleggibilità** del candidato e comporta la **decadenza** dalla carica del candidato eletto, nei casi espressamente previsti.

In caso di mancato deposito della dichiarazione presso il Collegio regionale di garanzia elettorale, il Collegio stesso applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822,84 ad € 103.291,38, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni.

La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, rientra in uno dei casi che comportano la decadenza dalla carica.

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

Il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica.

Riferimenti normativi

L. 441/1982, art. 2
L. 515/1993, art. 15

5.7 Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione del Consiglio regionale devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del suddetto Consiglio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va depositata anche presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, che ne cura la pubblicità.

I controlli sono limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; tali controlli devono essere conclusi entro sei mesi dalla presentazione, salvo che l'apposito collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non ad altri tre mesi.

La Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale sui risultati del controllo eseguito e cura la pubblicità delle risultanze di tale verifica.

Riferimenti normativi

L. 43/1995, art. 5

L. 515/1993, art. 12

5.8 Esempi Modulistica

5.8.M.1 Consuntivo delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento per la campagna elettorale (art. 12 L. 515/93)

Alla Corte dei conti
Sezione regionale di controllo
Via Matteotti, 56
Bari

All'Ufficio centrale circoscrizionale
c/o Tribunale di

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

(Città, Via/Piazza, n° civico, CAP)

CODICE FISCALE

IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE()*

DEL PARTITO/MOVIMENTO,

LISTA, GRUPPO DI CANDIDATI

PRESENTATOSI ALLE ELEZIONI

REGIONALI DEL

**indicare la qualifica del rappresentante, ovvero se trattasi di Segretario, Tesoriere o altro*

presenta il consuntivo delle spese affrontate per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, così come

prevede l'art. 12 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515.

DICHIARA

- che il partito/movimento/lista/gruppo di candidati ha ottenuto finanziamenti e contributi, come da allegato prospetto, per un valore di €
- che sono state affrontate spese, come da allegato prospetto, per un valore di € e che è stato quindi rispettato il limite di spesa prescritto dall'art. 5, comma 3, Legge 23 febbraio 1995, n.43.

DATA

FIRMA RAPPRESENTANTE

ENTRATE
(CONTRIBUTI FINANZIARI / BENI E SERVIZI)

1) Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo superiore a € 3000 (vedi dettaglio rendiconto)	€.
2) Contributi finanziari da parte di persone fisiche di importo singolo non superiore all'importo di cui al punto 1)	€.
3) Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo superiore all'importo di cui al punto 1) (vedi dettaglio rendiconto)	€.
4) Beni e servizi ricevuti da persone fisiche di valore singolo non superiore all'importo di cui al punto 1)	€.
5) Contributi finanziari di qualsiasi entità da parte di Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)	€.
6) Beni e servizi di qualsiasi valore ricevuti da Associazioni, Persone giuridiche, soggetti diversi (vedi anche dichiarazioni congiunte ex art. 4, comma 3, L. 659/81)	€.
TOTALE ENTRATE	€.

USCITE

Spese sostenute direttamente

1) Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda	€.
2) Distribuzione propaganda	€.
3) Manifestazioni di propaganda	€.
4) Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme ecc.)	€.
5) Spese personale utilizzato	€.

Spese non sostenute direttamente

1) Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda	€.
2) Distribuzione propaganda	€.
3) Manifestazioni di propaganda	€.
4) Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme ecc.)	€.
5) Spese personale utilizzato	€.

TOTALE SPESE AMMISSIBILI	€.
6) Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, oneri passivi: 30% del totale delle spese ammissibili e documentate	€.
TOTALE USCITE	€.
TOTALE ENTRATE	€.
AVANZO/DISAVANZO	€.

DETTAGLIO RENDICONTO ENTRATE
(CONTRIBUTI FINANZIARI/SERVIZI)

A) CONTRIBUTI FINANZIARI (da parte di persone fisiche per importo singolo superiore a € 3.000 e da parte di associazioni, persone giuridiche, soggetti diversi per qualsiasi importo)

Soggetto erogatore	Data	Luogo	Modalità	Importo(*)
Importo totale				

(*) Indicare l'importo in cifre e in lettere

Firma del rappresentante

.....

B) BENI E SERVIZI (da parte di persone fisiche per valore singolo superiore a € 3.000 e da parte di Associazioni, Persone giuridiche e soggetti diversi per qualsiasi valore)

Soggetto erogatore	Data/periodo	Luogo	Modalità	Valore (*)
Valore totale				

(*) Indicare il valore in cifre e in lettere

Firma del rappresentante

.....

DETTAGLIO RENDICONTO USCITE

1) Protocollo

Causale contabile (*)

Protocollo contabile

Data Reg. contabile

.....

Descrizione iniziativa..... Promossa
da.....

Data/Luogo.....

Dati fornitore.....

Data e numero fattura.....

Addebito totale.....Imponibile.....

IVA %.....

Totale addebito

Addebito parziale Imponibile.....

IVA %.....

Totale addebito.....

Soggetto Lista % pro quota totale pro quota

Lista provinciale.....

Candidata/o x

Candidata/o Y.....

Candidata/o Z.....

ecc., ecc.

segue

2) Protocollo

3) Protocollo

(*) 1. Spese tipografiche; 2. acquisto materiale tipografico; 3. distribuzione o affissione; 4. inserzioni su giornali e/o periodici; 5. inserzioni su radio e/o televisioni; 6. inserzioni in cinema e/o teatri; 7. noleggio sale; 8. allestimento per conferenze, dibattiti e manifestazioni; 9. manifestazioni ricreative, pranzi, sportive e culturali; 10. personale; 11. varie.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

(ART. 4, COMMA 3, L. 659/81)

Il sottoscritto nato a

..... il

rappresentante del partito/movimento/lista/gruppo di candidati

.....

e il sottoscritto Sig.

cod. fisc./ part. IVA nato a il

congiuntamente dichiarano che

il partito/ movimento/ lista/ gruppo di candidati rappresentato dal sottoscritto

.....

ha ricevuto dal sottoscritto Sig. finanziamenti o
contributi per un importo complessivo superiore a quello di € 3.000, ai sensi dell'art. 4, comma 3,
Legge 18 novembre 1981, n. 659 nel corso dell'anno....., e pari a €. e della messa a
disposizione di beni e servizi per il valore complessivo di €.

Sul nostro onore congiuntamente affermiamo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data.....

Firma del rappresentante

.....

..

Firma dell'altro dichiarante

.....

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Testo coordinato con le modifiche e integrazioni apportate dalla legge regionale n. 7/2015.

Art. 1

Recepimento

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Regione.

Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore ⁽¹⁾

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
4. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.
5. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
6. La presentazione, che deve avvenire dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso. Con il medesimo atto di delega il candidato presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale.
7. La presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata:
 - a) dalla delega di cui al comma 6;
 - b) dalla dichiarazione di collegamento, di cui ai commi 2, 6 e 18 dell'articolo 8, con uno o più gruppi di liste;
 - c) dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei collegamenti;

-
- d) dai certificati d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla presentazione;
- e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, emanato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
8. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*) e successive modificazioni.
9. L'Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature di cui al comma 6:
- a) verifica se le stesse siano state presentate nei termini prescritti;
 - b) verifica che siano accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7;
 - c) cancella i nomi dei candidati presidenti per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7, lettera e), o a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali la documentazione allegata non sia conforme alla presente legge;
 - d) cancella i nomi dei candidati presidenti che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
 - e) acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle ammissioni delle candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di presidente, sia dei gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre circoscrizioni con il medesimo contrassegno);
 - f) ai fini del relativo ordine sui manifesti e sulla scheda, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso. A tal fine, alla presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste, appositamente convocati, compie le seguenti operazioni:
 - a) effettua due distinti sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta, il secondo tra i gruppi di liste;
 - b) rinumerata tutti i gruppi di liste, partendo dal gruppo collegato al candidato presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo collegato con il candidato presidente con il numero più alto (considerando, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio);
 - g) comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali e alle prefetture della regione, le decisioni assunte sulle ammissioni delle candidature e sul relativo ordine di apparizione sui manifesti e sulla scheda.

(1) Articolo così sostituito dall'art.1 della L.R. n. 7/2015

Art. 3

Numero dei Consiglieri regionali ⁽²⁾

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.

(2) Articolo così sostituito dall'art.2 della L.R. n. 7/2015

Art. 4

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni ⁽³⁾

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per ventitré.
3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

(3) Articolo così sostituito dall'art.3 della L.R. n. 7/2015

Art. 5

Durata in carica e convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale ⁽⁴⁾

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del comma 2.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il compimento del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro sei mesi. *[Il predetto termine decorre dalla presa d'atto da parte del Consiglio regionale; quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d'atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.]*
3. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.
5. Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

(4) Articolo così sostituito dall'art.4 della L.R. n. 7/2015 e successivamente integrato dall'art. 8 della L.R. n. 14/2015. Il comma 4 è stato nuovamente modificato dalla l.r. 32/2022, art. 96, comma 1. La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 2023 n. 203, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo.

Art. 6

Cause di ineleggibilità.

1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

2. Le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento. ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 219 della l.r. 42/2024. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 2025, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della l.r. 42/2024, nella parte in cui prevede che le cause d'ineleggibilità previste al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni "non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni", anziché "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature". Nella medesima pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della l.r. 42/2024, nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se esso avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo "entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento", anziché "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature". Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, pertanto, l'art. 6, comma 2, della l.r. 2/2005, va inteso nel seguente modo: "2. Le cause di ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature."

Art. 7

Scheda elettorale ⁽⁶⁾

1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome, oppure il nome e cognome, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

6. Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.

(6) Articolo così sostituito dall'art.1 della L.R. n. 5/2025.

Art. 8

Liste e candidature ⁽⁷⁾

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.
2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
3. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
4. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
5. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.
6. Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.
7. Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
8. Le liste devono essere presentate:
 - a) da almeno 750 e da non più di 2.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
 - b) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 2.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 2.000.000 di abitanti;
 - d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2.000.000 di abitanti.
9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.
10. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato presidente collegato, il nome e cognome, il

luogo e la data di nascita dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

11. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
12. In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formati a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (*Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari*), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (*Riduzione dei costi della politica*). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma.
14. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi contemporaneamente ai decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4, sono effettuate le determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13.
15. Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
17. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:
 - a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
 - c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 235/2012;
 - d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
 - e) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre esemplari del diametro di dieci centimetri di un modello di contrassegno, anche figurato. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche

connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.

18. A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui al comma 2. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato presidente alla presentazione della sua candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano, altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso l'Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990 e successive modificazioni.
19. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

(7) Articolo così sostituito dall'art.6 della L.R. n. 7/2015

Art. 9

Lista regionale ⁽⁸⁾

(8) Articolo abrogato dall'art.7 della L.R. n. 7/2015

Art. 10

Modifiche alla legge n. 108 del 1968 ⁽⁹⁾

1. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
Norme generali

Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.”;

b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;

c) il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.”;

d) l'ultimo comma dell'articolo 8 non è recepito;

e) l'articolo 9 non è recepito;

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro la eliminazione delle liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto;
- 2) dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;
- 3) ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente legge;
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18° anno di età il giorno della votazione, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani, alle ore 9,00, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.”;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

Inoltre, l'Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all'ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
- 3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.”;

h) l'articolo 13 non è recepito;

i) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede

contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Compiute le operazioni di cui al primo comma, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;
- 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma;
- 3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;
- 4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;
- 5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;
- 6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale;
- 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
- 8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;

-
- 9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;
 - 10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
 - 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
 - 12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattrop per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:
 - 1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
 - 2) stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residui deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residui anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
- b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;
- c) determina il totale dei voti residui di ciascun gruppo di liste;
- d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residui. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;
- e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:

-
- 1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;
 - 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
 - 3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
 - 4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;
 - 5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
 - a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
 - b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:
 - 1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
 - 2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Da ultimo l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, detrae l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali:

- 1) il candidato presidente secondo classificato;
- 2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l'ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì,

consegnati, per la custodia, i plichi contenenti gli atti di cui al terzo comma. L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”;

l) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.

Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.”;

m) l'articolo 16-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 16 bis
Supplenza

Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del d.lgs 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.”;

n) all'articolo 21, comma 2, le parole “Commissario del governo per ciascuna Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Prefetto del capoluogo di Regione”;

o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti;

p) gli allegati A e B non sono recepiti.

(9) Articolo così sostituito dall'art.8 della L.R. n. 7/2015

Art. 11

Modifiche alla legge n. 43 del 1995⁽¹⁰⁾

1. Alla legge 43/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono recepiti;

b) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" non è recepito;

c) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" non sono recepite;

d) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente almeno l'otto per cento dei voti validi.

2. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi.

3. Non sono, altresì, ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi.";

f) gli articoli 8 e 9 non sono recepiti.

(10) Articolo così sostituito dall'art.9 della L.R. n. 7/2015

Art. 12

Norme di prima attuazione ⁽¹¹⁾

(11) Articolo abrogato dall'art.10 della L.R. n. 7/2015

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini⁵.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Articolo 122 ⁽¹⁾

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2. Con le «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha inoltre stabilito:

«Art. 5. - 2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
 b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

Norme per la disciplina della propaganda elettorale (2)(3).

(2) Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, vedi l'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

Art.1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

[abrogato] (4).

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (5).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

(4) Comma abrogato dal n. 1) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. (5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato (6).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; da 3.001

a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10; da 10.001 a

30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100; da

500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500; oltre

1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000 (7).

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (8).

(6) Comma così modificato prima dall' art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(7) Per la riduzione del numero di spazi previsti dal presente comma vedi il n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(8) Comma aggiunto dall' art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art.3

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (9).

(9) Così sostituito dall' art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 4

[abrogato] (10).

[abrogato] (11).

[abrogato] (12).

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (13).

(10) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. (11) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(12) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. (13) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (14).

(14) Articolo prima sostituito dall' art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (15).

[abrogato] (16).

(15) Così sostituito dall' art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall' art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(16) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati (17).

(17) Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall' art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e poi così sostituito dall' art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 8.

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (18). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 (19).

[abrogato] (20).

(18) La misura della multa è stata così elevata dall' *art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Successivamente il comma 17 dell' *art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515*, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(19) Così sostituito dall' *art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall' *art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell' *art. 32, secondo comma, della stessa legge*.

(20) Comma aggiunto dal comma 482 dell' *art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311* e poi abrogato dal comma 176 dell' *art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all' *art. 1* della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (21) (22).

(21) Così sostituito dall' *art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall' *art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Successivamente il comma 17 dell' *art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515*, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (G.U. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell' *art. 9*, sollevate in riferimento all' *art. 3* della Costituzione.

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*art. 87, comma quinto, della Costituzione*;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

[Articolo unico]

E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

**Titolo I
ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Art. 1

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

Art. 2

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2

[abrogato]⁽³⁾

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

(3) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82*.

Art. 3

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1

La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

- quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
- dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

- quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;
- due assessori effettivi negli altri.

Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Art. 4

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4 ⁽⁴⁾

(4) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 5

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5, e Legge 22 marzo 1952, n. 173 ⁽⁵⁾

(5) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 6

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6 ⁽⁶⁾

(6) Articolo abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7

Al Sindaco e agli assessori può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, a norma di legge.⁽⁹⁾

(9) Vedi, anche, la L. 11 marzo 1958, n. 208.

Art. 8

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2

I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni. ⁽¹⁰⁾

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

- a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;
- b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'*art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058*, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

E' abrogato l'*art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148*.

Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

(10) Termine elevato a cinque anni dall'*art. 2, legge 10 agosto 1964, n. 663* che è stato successivamente abrogato dall'*art. 5, legge 7 giugno 1991, n. 182*, a decorrere dal 19 giugno 1992.

Art. 9

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9⁽¹¹⁾

(11) Articolo abrogato dall'*art. 274, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

Art. 9-bis (13)(12)(14)(15)

La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'*art. 82*.

Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli *articoli 82/2 e 82/3*.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa prevista dall'*art. 6*.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

(13) Articolo abrogato dall'*art. 274, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* fatta salva l'applicabilità agli amministratori regionali ai sensi dell'*articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*. Vedi, ora, l'*articolo 70 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000*.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (G.U. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, per violazione degli *artt. 3 e 51 della Costituzione*, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto dal presente articolo, in quanto - posto che la *L. 23 aprile 1981 n. 154* (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al S.S.N.) ha tenuto ferma l'azione popolare elettorale di cui alla disposizione impugnata, con conseguente coesistenza dei due diversi meccanismi del contenzioso amministrativo, che mira a rimuovere l'incompatibilità attraverso una procedura in contraddittorio la quale consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come "extrema ratio" la pronuncia di decadenza, e dell'azione popolare, costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda, sicché, se l'eletto non rimuove tempestivamente l'incompatibilità, confidando nel procedimento amministrativo

ex art. 7 l. n. 154 del 1981, lo fa "a suo rischio"; e che la concorrenza dei due meccanismi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, deve operare in modo proporzionato ai beni pubblici meritevoli di protezione, tenuto conto che le limitazioni poste al diritto inviolabile di elettorato passivo devono essere necessarie e ragionevolmente proporzionate - la decadenza pronunciata in sede giurisdizionale anche quando il consigliere abbia rimosso la causa di incompatibilità, dopo la proposizione dell'azione popolare, rappresenta una misura non proporzionata rispetto ai beni salvaguardati dalla incompatibilità stessa, con la conseguenza che, sebbene una materia così delicata richiede che sia il legislatore ad operare un compiuto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, occorre però temperare l'eccessiva severità del sistema attuale, quale risulta definito dalla giurisprudenza, assicurando la proporzione fra fini perseguiti e mezzi prescelti.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44 (G.U. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Art. 10

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10

Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del *Testo Unico della legge comunale e provinciale* approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato *Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148*.

Titolo II

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 11

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3 ⁽¹⁶⁾

(16) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 12

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4 ⁽¹⁸⁾

(18) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Capo II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 13

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della *legge 7 ottobre 1947, n. 1058*, e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Capo III

DELL'ELEGGIBILITA'

Art. 14

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 5 ⁽²⁰⁾

(20) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274, comma 1, lett. I), prevede l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 15

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6⁽²¹⁾

(21) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274, comma 1, lett. I), prevede l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali. .

Art. 16

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16 ⁽²⁷⁾

(27) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274, comma 1, lett. I), prevede l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 17

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17 ⁽²⁸⁾

(28) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274, comma 1, lett. I), prevede l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Capo IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7

Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione ⁽²⁹⁾.

Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

(29) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L. 23 febbraio 1995, n. 43 e, successivamente, dall'art. 8, comma 2, L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 19

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19 ⁽³⁰⁾

(30) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 20

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. ⁽³¹⁾

Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. ⁽³²⁾

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

(31) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(32) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con D.M. 30 ottobre 1979.

Art. 21

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articoli 9 e 10 ⁽³³⁾

(33) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95. .

Art. 22

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22 ⁽³⁵⁾

(35) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95.

Art. 23

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; ⁽³⁶⁾
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
f bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422¹

(36) Vedi, anche, l' art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall' art. 9, comma 1, L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 24

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 25

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 26

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25 ⁽³⁷⁾

(37) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 1970, n. 312.

Art. 27

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12

Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;
- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione ⁽³⁸⁾;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

¹ Comma inserito dal D.L. 19 marzo 2025, n. 27 (conv. L. 15 maggio 2025, n. 72)

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 ⁽⁴⁰⁾ abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 ⁽⁴⁰⁾ abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32 ⁽³⁹⁾.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministro dell'interno.

(38) Numero così sostituito dall'art. 9, L. 13 marzo 1980, n. 70.

(39) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 15 ottobre 1993, n. 415.

(40) Ora, fino a 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

Sezione II

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

Art. 28

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15

[abrogato]⁽⁴¹⁾ [abrogato]⁽⁴¹⁾

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ⁽⁴²⁾

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

[abrogato]⁽⁴³⁾

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. ⁽⁴⁴⁾

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica. ⁽⁴⁷⁾

E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea².

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune ⁽⁴⁵⁾.

² Comma così sostituito dall'art. 38 bis del DL 31 maggio 2021, n. 77

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione ⁽⁴⁶⁾⁽⁴⁹⁾.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

(41) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

(42) Comma così modificato dall'art. 4, comma 7, L. 11 agosto 1991, n. 272.

(43) Comma abrogato dall'art. 4, comma 8, L. 11 agosto 1991, n. 272.

(44) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012.

(45) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 23 aprile 1981, n. 154. ConD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274, comma 1, lett. l), prevede l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

(46) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 9, L. 11 agosto 1991, n. 272.

(47) Per la modifica dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, limitatamente alle elezioni amministrative della primavera 2012, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 27 febbraio 2012, n. 15, convertito dalla L. 5 aprile 2012, n. 36.

(49) Per la modifica dei termini previsti dal presente comma, per le elezioni amministrative di maggio 2012, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 27 febbraio 2012, n. 15, convertito dalla L. 5 aprile 2012, n. 36.

Art. 29

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16⁽⁵⁰⁾

(50) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 30

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17 ⁽⁵⁸⁾

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

- a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ⁽⁵¹⁾;
- c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ⁽⁵²⁾;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- e) d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima; ⁽⁵³⁾⁽⁵⁹⁾
- f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando

gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;⁽⁵⁷⁾

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati⁽⁵⁴⁾ ;

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato⁽⁵⁵⁾

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo⁽⁵⁶⁾.

(51) Lettera così sostituita dall'art. 12, L. 24 aprile 1975, n. 130.

(52) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

(53) Lettera inserita dall'art. 4, comma 1, L. 15 ottobre 1993, n. 415 e, successivamente, così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. a), n. 1, L. 23 novembre 2012, n. 215.

(54) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 3, lett. a), L. 21 marzo 1990, n. 53.

(55) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, lett. b), L. 15 ottobre 1993, n. 415.

(56) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, lett. b), L. 21 marzo 1990, n. 53.

(57) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, lett. a), n. 2, L. 23 novembre 2012, n. 215.

(58) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 15 luglio 2010, n. 256 (G.U. 21 luglio 2010, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, sollevata in riferimento agli articoli 49 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce. La stessa Corte, con successiva sentenza 7 - 15 luglio 2010, n. 257 (G.U. 21 luglio 2010, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, sollevata in riferimento agli articoli 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. (59) Vedi, anche, l'art. 5, comma 2, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 31

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione.

⁽⁶¹⁾

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio⁽⁶⁰⁾.

(60) Comma così modificato dall'art. 13, comma 4, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(61) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

Sezione III

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000⁽⁶²⁾ ABITANTI

Art. 32

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18

[abrogato]⁽⁶³⁾

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'*art. 28*⁽⁶⁴⁾.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

[abrogato]⁽⁶³⁾

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione dove recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune ⁽⁶⁵⁾, ⁽⁶⁸⁾

Con la lista devesi anche presentare:

- 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea;³
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; ⁽⁶⁶⁾
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune dalla Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'*art. 28*. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione ⁽⁶⁷⁾.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

(62) Ora 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

(63) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82*.

(64) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 7, L. 11 agosto 1991, n. 272*.

(65) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 2, L. 23 aprile 1981, n. 154*. Con *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'*art. 274, comma 1, lett. l)*, prevede l'abrogazione della *L. 154/1981*, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

(66) Numero sostituito dall'*art. 2, comma 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16* e, successivamente, così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012*.

(67) Comma sostituito dall'*art. 4, comma 10, L. 11 agosto 1991, n. 272*.

(68) Per la modifica dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, limitatamente alle elezioni amministrative della primavera 2012, vedi *art. 1, comma 1, D.L. 27 febbraio 2012, n. 15*, convertito dalla *L. 5 aprile 2012, n. 36*.

Art. 33

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20 ⁽⁷⁸⁾

³ Comma così modificato dall'*art. 38 bis del DL 31 maggio 2021, n. 77*

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; ⁽⁷⁷⁾
- b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ⁽⁷⁰⁾;
- c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'*art. 32*, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ⁽⁷¹⁾;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista; ⁽⁷²⁾⁽⁷⁹⁾
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni; ⁽⁷⁶⁾
- e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'*art. 32*, appositamente convocati ⁽⁷³⁾.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale ⁽⁷⁴⁾. ⁽⁷⁵⁾

(70) Lettera così sostituita dall'*art. 13, L. 24 aprile 1975, n. 130*.

(71) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 4, L. 18 gennaio 1992, n. 16*.

(72) Lettera inserita dall'*art. 5, comma 1, L. 15 ottobre 1993, n. 415* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 2, comma 2, lett. b), n. 1, L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(73) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 5, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(74) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415* e, successivamente, modificato dall'*art. 1, comma 2°, D.L. 16 marzo 1995, n. 72*, convertito dalla *L. 15 maggio 1995, n. 169*.

(75) Per la modifica dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, limitatamente alle elezioni amministrative della primavera 2012, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 27 febbraio 2012, n. 15*, convertito dalla *L. 5 aprile 2012, n. 36*.

(76) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 2, lett. b), n. 2, L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(77) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 407 (G.U. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 33, primo comma, lettera a)*, sollevata in riferimento agli *artt. 3 e 97 della Costituzione*.

(78) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 15 luglio 2010, n. 256 (G.U. 21 luglio 2010, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 33*, sollevata in riferimento agli articoli 49 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce. La stessa Corte, con successiva sentenza 7 - 15 luglio 2010, n. 257 (G.U. 21 luglio 2010, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 33*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

(79) Vedi, anche, l'*art. 7, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82*.

Art. 34

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'*art. 27, n. 3*, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione.

⁽⁸¹⁾

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio ⁽⁸⁰⁾.

⁽⁸⁰⁾ Comma così modificato dall'*art. 13, comma 6, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

⁽⁸¹⁾ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

Art. 35

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'*art. 27*, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al Segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione. ⁴

Sezione IV

SOSPENSIONE DELLE ELEZIONI PER INSUFFICIENZA DI CANDIDATURE

Art. 36

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14⁽⁸²⁾

⁽⁸²⁾ Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82*.

Capo V

DELLA VOTAZIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

⁴ Comma così modificato dall'*art. 38 bis del DL 31 maggio 2021, n. 77*

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. ⁽⁸³⁾⁽⁸⁴⁾

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

(83) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 16 aprile 2002, n. 62, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

(84) A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 2 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia

Art. 38

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 39

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37

Salvo il disposto degli *articoli 40, 42, 43 e 44*, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

Art. 40

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica. ⁽⁸⁵⁾

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati⁽⁸⁶⁾.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche ⁽⁸⁶⁾.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni. ⁽⁸⁷⁾

⁽⁸⁵⁾ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, legge 5 febbraio 2003, n. 17*.

⁽⁸⁶⁾ Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 2, L. 11 agosto 1991, n. 272*.

⁽⁸⁷⁾ Comma inserito dall'*art. 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17*.

Art. 42

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune e della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario

del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'*art. 27*, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il Presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'*articolo seguente*.

Art. 44

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'*articolo precedente*, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 45

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies⁽⁸⁸⁾

(88) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 46

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli *articoli 51 e 52* riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 47

*T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e
Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°*

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere ⁽⁸⁹⁾.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'*art. 42*, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda ⁽⁹⁰⁾.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza ⁽⁹¹⁾⁽⁹³⁾.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali ⁽⁹²⁾.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi ⁽⁹²⁾.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ⁽⁹²⁾.

(89) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(90) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L. 25 maggio 1993, n. 160.

(91) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 10, L. 16 aprile 2002, n. 62, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

(92) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 25 maggio 1993, n. 160.

(93) A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 1 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia

Art. 48

T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 41, comma 5° e seguenti, Legge 18 maggio 1951, n. 328, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. è tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala ⁽⁹⁴⁾⁽⁹⁵⁾.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'*art. 95*.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'*art. 54*.

(94) L'*art. 3, comma 3, L. 25 maggio 1993, n. 160*, ha sostituito con il presente comma gli originari commi 1, 2, 3 e 4. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 11, L. 16 aprile 2002, n. 62*, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

(95) A norma dell'*art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62*, le disposizioni dell'*art. 1* della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia

Art. 49

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda. ⁽⁹⁶⁾

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 ⁽⁹⁷⁾ abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

(96) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*.

(97) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

Art. 50

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

- 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
- 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 ⁽⁹⁸⁾ abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
- 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 ⁽⁹⁸⁾ abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del *presente articolo* producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

(98) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

Art. 52

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare. ⁽⁹⁹⁾⁽¹⁰⁰⁾

(99) Comma così modificato dall'art. 1, comma 12, L. n. 62/2002, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. (100) A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 1 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia

Art. 53

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28

Decorsa l'ora prevista dall'*articolo precedente* come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli *articoli 43 e 44* e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;⁽¹⁰¹⁾

- 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

(101) Numero così modificato dall'*art. 7, L. 8 marzo 1989, n. 95*.

Art. 54

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Sezione II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

Art. 55

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30 ⁽¹⁰²⁾

⁽¹⁰²⁾ Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Sezione III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ⁽¹⁰³⁾ ABITANTI

Art. 56

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 1° ⁽¹⁰⁴⁾

⁽¹⁰⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 57

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°

[abrogato] ⁽¹⁰⁵⁾

[abrogato] ⁽¹⁰⁵⁾

[abrogato] ⁽¹⁰⁵⁾

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nello quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

(105) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 58

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 6°, 7° e 13°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 125, 13° e 14°⁽¹⁰⁶⁾

(106) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

**Capo VI
DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE**

**Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 59

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29

Appena compiute le operazioni previste dall'art. 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

[abrogato]⁽¹⁰⁷⁾

(107) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 60

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000⁽¹⁰⁸⁾ abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000⁽¹⁰⁸⁾ abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

(108) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

Art. 61

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 62

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52

Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Sezione II

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ⁽¹⁰⁹⁾ ABITANTI**

Art. 63

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34

Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'*art. 54*.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

(109) Ora, 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

Art. 64

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- 1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli *articoli 47 e 48*;

- 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 3) *[nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato⁽¹¹⁰⁾.]*

[abrogato] ⁽¹¹¹⁾

(110) Numero abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

(111) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 65

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56 ⁽¹¹²⁾

(112) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 66

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'*art. 75*.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'*art. 54*, ultimo comma, se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltrare al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 67

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37

Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'*art. 75*.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Sezione III

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ⁽¹¹³⁾ ABITANTI**

Art. 68

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38 ⁽¹¹⁴⁾

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine

di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'*art. 54*.

(113) Ora, 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

(114) Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

Art. 69

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli *articoli 47 e 48*;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 70

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'*art. 54*, ultimo comma.

Art. 71

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62 ⁽¹¹⁵⁾

1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

(115) Articolo modificato dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 1970, n. 312 e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 72

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40

Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

[abrogato] ⁽¹¹⁶⁾

[abrogato] ⁽¹¹⁶⁾

[abrogato] ⁽¹¹⁷⁾

[abrogato] ⁽¹¹⁷⁾

(116) Comma abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (117) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 73

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65 ⁽¹¹⁸⁾

(118) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 82.

Art. 74

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66

[abrogato] ⁽¹¹⁹⁾

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.

L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'*art. 54*, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

(119) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 2, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

Capo VII DELLA CONVALIDA E DELLE SURROGAZIONI

Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 75

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41 ⁽¹²⁰⁾

(120) Articolo abrogato dall'*art. 274, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

Sezione II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SURROGAZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ⁽¹²¹⁾ ABITANTI

Art. 76

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

(121) Ora 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

Art. 77

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

Art. 78

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma ⁽¹²²⁾

(122) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274, comma 1, lett. l), prevede l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Sezione III

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SURROGAZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE AI 10.000 ⁽¹²³⁾ ABITANTI**

Art. 79

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

(123) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

Art. 80

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72 ⁽¹²⁴⁾

(124) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274, comma 1, lett. l), prevede l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 81

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42

Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

**Capo VIII
DEI RICORSI**

Art. 82

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43 ⁽¹²⁵⁾

Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. ⁽¹²⁶⁾

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il

responsabile. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto. ⁽¹²⁷⁾

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'*articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. ⁽¹²⁸⁾

[abrogato] ⁽¹²⁹⁾

[abrogato] ⁽¹²⁹⁾

[abrogato] ⁽¹²⁹⁾

[abrogato] ⁽¹²⁹⁾

[abrogato] ⁽¹²⁹⁾

(125) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

(126) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 23, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*.

(127) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 23, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*.

(128) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 23, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*.

(129) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 23, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*.

Art. 82/2 ⁽¹³⁰⁾⁽¹³¹⁾

(130) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 23, lett. e), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*.

(131) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

Art. 82/3 ⁽¹³²⁾⁽¹³³⁾

(132) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 23, lett. e), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*. (133) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

Art. 83

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43 ⁽¹³⁴⁾

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

(134) Articolo sostituito dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

Art. 83/2 ⁽¹³⁵⁾⁽¹³⁶⁾

(135) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

- (136) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/3 (137)(138)

- (137) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (138) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/4 (139)(140)

- (139) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (140) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/5 (141)(142)

- (141) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (142) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/6 (143)(144)

- (143) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (144) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/7 (145)(146)

- (145) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (146) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/8 (147)(148)

- (147) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

- (148) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l' idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/9 (149)(150)

- (149) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (150) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l' idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/10 (151)(152)

- (151) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (152) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l' idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 83/11 (153)(154)(155)

- (153) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (154) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l' idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.
- (155) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-7 luglio 2010, n. 236 (G.U. 14 luglio 2010, n. 28 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.
- (156) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 144 (G.U. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui faceva decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.

Art. 83/12 (157)(158)

- (157) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.
- (158) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49 (G.U. 1° giugno 1968, n. 139), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione, in virtù dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l' idoneità ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio.

Art. 84

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76 (159)(160)

- (159) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 23, lett. e), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.
- (160) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.
- (161) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposti dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

Art. 85

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44

Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva. ⁽¹⁶²⁾

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'*art. 36*, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'*art. 60*.

(162) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 400, lett. e)*, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Capo IX DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 86

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 ⁽¹⁶³⁾ a lire 4.000.000 ⁽¹⁶⁴⁾, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(163) Importo così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603* e dall'*art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000.

(164) Importo così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603* e dall'*art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

Art. 87

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 ⁽¹⁶⁵⁾ a lire 4.000.000 ⁽¹⁶⁶⁾.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 ⁽¹⁶⁷⁾.

(165) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000.

(166) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

(167) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 50.000.

Art. 87-bis ⁽¹⁶⁸⁾

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(168) Articolo inserito dall'art. 2, comma 5, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 88

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 ⁽¹⁶⁹⁾ a lire 4.000.000

(170) .

(169) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000

(170) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000

Art. 89

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 ⁽¹⁷¹⁾ a 2.000.000 ⁽¹⁷²⁾ . Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

(171) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 2.000

(172) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 5.000

Art. 90*T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83*

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 ⁽¹⁷³⁾ a lire 4.000.000 ⁽¹⁷⁴⁾.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico ^(174 bis).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 2.000 euro a 2.000 euro.

⁽¹⁷⁵⁾

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. ⁽¹⁷⁶⁾⁽¹⁷⁸⁾

[abrogato.] ⁽¹⁷⁷⁾

⁽¹⁷³⁾ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000.

⁽¹⁷⁴⁾ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

^(174 bis) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 luglio 2017 n. 105.

⁽¹⁷⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 62.

⁽¹⁷⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 62.

⁽¹⁷⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), L. 2 marzo 2004, n. 62.

⁽¹⁷⁸⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 (G.U. 29 novembre 2006, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 91*T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84*

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92*T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85 ⁽¹⁷⁹⁾⁽¹⁸¹⁾*

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 ⁽¹⁸⁰⁾.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

(179) A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 2.500.000 a L. 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.

(180) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 2.000.

(181) Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente articolo, vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett. e), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Art. 93

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86⁽¹⁸⁴⁾

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000⁽¹⁸²⁾.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 2.000 euro.⁽¹⁸³⁾

(182) Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 61.

(183) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 2), L. 2 marzo 2004, n. 62.

(184) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 84 (G.U. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 305 (G.U. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Art. 94

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 2.000.000⁽¹⁸⁵⁾ a lire 4.000.000⁽¹⁸⁶⁾.

(185) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 5.000.

(186) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

Art. 95

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000⁽¹⁸⁷⁾.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000⁽¹⁸⁸⁾.

(187) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 10.000.

(188) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

Art. 96

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 ⁽¹⁸⁹⁾ a lire 4.000.000 ⁽¹⁹⁰⁾.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli *articoli 63 e 68* è punito con la reclusione da tre a sei mesi ⁽¹⁹¹⁾.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 ⁽¹⁸⁹⁾ a lire 4.000.000 ⁽¹⁹⁰⁾. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ⁽¹⁹⁰⁾.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ⁽¹⁹⁰⁾.

(189) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 10.000.

(190) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

(191) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 97

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ⁽¹⁹²⁾.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ⁽¹⁹²⁾.

(192) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

Art. 98

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa ⁽¹⁹⁵⁾ da lire 200.000 ⁽¹⁹³⁾ a lire 600.000 ⁽¹⁹⁴⁾.

Con uguale sanzione amministrativa ⁽¹⁹⁵⁾ viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.

(193) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 2.000.

(194) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000.

(195) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 100

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione. ⁽¹⁹⁶⁾

(196) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 455 (G.U. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 288 (G.U. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

Art. 101

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del *Codice penale* sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel *Codice penale*, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del *Codice penale* e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ⁽¹⁹⁷⁾.

(197) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121 (G.U. 30 luglio 1980, n. 208), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il quale dispone, per i reati elettorali previsti dal presente T.U., il divieto di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Art. 103

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

Allegato ⁽¹⁹⁸⁾

(198) Si omette l'allegato contenente i modelli di schede elettorali per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*art. 87, comma quinto, della Costituzione*;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

[Articolo unico]

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

**Titolo I
DELL'ELETTORATO ATTIVO**

Art. 1

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1 ⁽³⁾

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli *articoli 2 e 3*.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 14, L. 8 marzo 1975, n. 39*.

Art. 2

*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2;
legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2⁽⁴⁾*

Non sono elettori:

a) *[abrogata]* ⁽⁵⁾⁽⁶⁾

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'*art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come da ultimo modificato dall'*art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'*art. 215 del codice penale*, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato.
La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

(4) Articolo modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180, dalla L. 3 agosto 1988, n. 327 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, L. n. 15/1992.

(5) Lettera abrogata dall'art. 152, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 gennaio 2006.

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-29 luglio 1996, n. 327 (G.U. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), sostituito dall'art. 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 3

Legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 2 ⁽⁷⁾

(7) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, L. 13 maggio 1978, n. 180.

Titolo II DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 4

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). ⁽⁸⁾

Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323. ⁽⁹⁾

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

(9) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

Art. 4-bis ⁽¹⁰⁾

Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

(10) Articolo inserito dall'art. 26, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005.

Art. 5⁵

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2°, e *legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4*, commi 1° e 2°

Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita:
- [d) *il titolo di studio;*]⁽¹¹⁾
- [e) *la professione o il mestiere;*]⁽¹¹⁾ f)
l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario.⁽¹²⁾

(11) Lettera soppressa dall'art. 177, comma 4, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(12) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 2, L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 6

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5, e *legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 5 e 32*, comma 1

Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale, che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.

I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.

Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.

La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.

Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

⁵ Articolo così modificato dall'art. 2 bis del D.L. 19 marzo 2025, n. 27 (conv. L. 15 maggio 2025, n. 72)

Art. 7*Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 1*

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con l'iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'*art. 4*.⁽¹³⁾

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.⁽¹⁴⁾

(13) Comma sostituito dall'*art. 15, L. 8 marzo 1975, n. 39* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, L. 16 gennaio 1992, n. 15*.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 marzo 1970, n. 47 (G.U. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, ed anche dell'*art. 11*, quinto comma, e dell'*art. 31*, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'*art. 7*, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione.

Art. 8⁶*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6*

Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'*art. 4* e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'*art. 4* alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'*art. 4*;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'*art. 4* alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'*art. 4*.⁽¹⁵⁾

In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.⁽¹⁶⁾

(15) Comma sostituito dall'*art. 16, L. 8 marzo 1975, n. 39* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15*.

Art. 9*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7*

Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti

⁶ Articolo così modificato dall'*art. 2 bis del D.L. 19 marzo 2025, n. 27 (conv. L. 15 maggio 2025, n. 72)*

non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 del Codice di procedura penale.

Art. 10

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 8⁽¹⁷⁾

L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'*art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come da ultimo modificato dall'*art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo.

(17) Articolo sostituito dall' *art. 17, L. 8 marzo 1975 n. 39*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 5, L. 16 gennaio 1992, n. 15*.

Art. 11

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11⁽¹⁸⁾

Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

(18) Articolo sostituito dall' *art. 1, L. 7 febbraio 1979 n. 40* e successivamente, così sostituito dall'*art. 6, L. 16 gennaio 1992, n. 15*.

Art. 12

*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge
22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°⁽²¹⁾*

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successive all'elezione del sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. ⁽¹⁹⁾

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni. ⁽²⁰⁾

(19) Comma così modificato dall'art. 26, comma 3, lett. a), L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, dall'art. 10, comma 2, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005.

(20) Comma sostituito dall'art. 26, comma 3, lett. b), L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dall'art. 10, comma 3, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e, successivamente, così modificato dall'art. 3-quinquies, comma 2, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(21) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 13

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6° ⁽²³⁾

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età ⁽²²⁾.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

(22) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 4, L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(23) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 14

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10° ⁽²⁶⁾

La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato. ⁽²⁴⁾

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. ⁽²⁵⁾

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

(24) Comma così modificato dall'art. 26, comma 5, lett. a), L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(25) Comma così modificato dall'art. 26, comma 5, lett. b), L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(26) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 15

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12 commi 11°, 12°, 13° e 14° ⁽²⁷⁾

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, è in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

(27) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 16

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13 ⁽²⁹⁾

Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi sono formati in duplice copia.⁷

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.

Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilità. ⁽²⁸⁾

⁷ Comma così modificato dall'art. 2 bis del D.L. 19 marzo 2025, n. 27 (conv. L. 15 maggio 2025, n. 72)

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

(28) Comma così sostituito dall'*art. 7, L. 16 gennaio 1992, n. 15*.

(29) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 17

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14

Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti. ⁽³⁰⁾

(30) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 6, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 18

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14⁽³²⁾

Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'*art. 16*, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo *art. 20*.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario. ⁽³¹⁾

Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

(31) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 7, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(32) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 19

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15⁽³³⁾

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'*art. 16* per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti *articoli 2 e 3*, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

(33) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 3*, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 20

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'*art. 18*, può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale. ⁽³⁴⁾

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale circondariale. ⁽³⁴⁾

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale circondariale, che ne rilascia ricevuta. ⁽³⁴⁾

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione circondariale competente. ⁽³⁴⁾

(34) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244*.

Art. 21

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2

In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale

presieduta dal prefetto, o da un suo delegato, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. ⁽³⁵⁾

La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

(35) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 30 giugno 1989, n. 244 e, successivamente, così modificato dall'art. 238, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 52.

Art. 22

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo periodo, 2° e 4° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°

I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni. ⁽³⁶⁾

I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio. ⁽³⁷⁾

Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. ⁽³⁷⁾

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti. ⁽³⁷⁾

(36) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(37) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 23

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°

I membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. ⁽³⁸⁾

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del circondario può promuovere la dichiarazione di decadenza. ⁽³⁸⁾

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale circondariale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente. ⁽³⁸⁾

(38) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 24

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma⁽³⁹⁾

A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla *legge 4 aprile 1985, n. 117*.

(39) Articolo modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244 e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. n. 120/1999.

Art. 25

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19

Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. ⁽⁴⁰⁾

Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale. ⁽⁴¹⁾

Il presidente della Commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività. ⁽⁴²⁾

Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli *articoli 21, 22, 23 e 24*.

(40) Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, L.n. 244/1989 e, successivamente, così modificato dall'art. 238, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 51/1998.

(41) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 30 giugno 1989, n. 244 (42)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 26*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20*

Qualora la circoscrizione di un circondario giudiziario comprenda Comuni di più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia. ⁽⁴³⁾

Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale circondariale in difformità della circoscrizione giudiziaria. ⁽⁴³⁾

(43) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 27*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21*

La Commissione elettorale circondariale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari. ⁽⁴⁴⁾

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco. ⁽⁴⁵⁾

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti. Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

(44) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(45) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244 e, successivamente, così sostituito dall'art. 8, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

Art. 28*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17⁽⁴⁸⁾*

Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale circondariale ⁽⁴⁶⁾:

- 1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 16 corredati di tutti i documenti relativi;
- 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
- 3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione. ⁽⁴⁷⁾

Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale circondariale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 53. ⁽⁴⁷⁾

(46) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(47) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(48) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 29

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18

La Commissione elettorale circondariale ⁽⁴⁹⁾:

1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale circondariale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 32. ⁽⁵⁰⁾

(49) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 30

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale circondariale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione. ⁽⁵¹⁾

Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. ⁽⁵²⁾

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato l'Ufficiale elettorale, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed

al presidente della Commissione elettorale circondariale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario. ⁽⁵³⁾

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale circondariale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'*art.*

19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

⁽⁵¹⁾

Le liste rettifiche, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale circondariale nelle liste elettorali. ⁽⁵¹⁾

(51) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244*.

(52) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 8, lett. a), L. 24 novembre 2000, n. 340*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(53) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244*, e, successivamente, dall'*art. 26, comma 8, lett. b), L. 24 novembre 2000, n. 340*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 31

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e *legge 22 gennaio 1966, n. 1*, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6° ⁽⁵⁶⁾

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'*art. 32*, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali. ⁽⁵⁴⁾

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale. ⁽⁵⁵⁾

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune. ⁽⁵⁵⁾

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finché non si procederà ad una nuova unificazione. ⁽⁵⁵⁾

(54) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 marzo 1970, n. 47 (G.U. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, ed anche dell'*art. 7*, secondo comma, e dell'*art. 11*, quinto comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'*art. 7*, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione.

(55) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244*.

(56) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 32

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2

Alle liste elettorali, rettifiche in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;
- 2) della perdita della cittadinanza italiana.
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;⁽⁶⁵⁾
- 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;⁽⁵⁷⁾⁽⁶⁵⁾
- 4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione a anagrafica;⁽⁶⁵⁾
- 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.⁽⁵⁸⁾

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti: le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.⁽⁵⁹⁾

La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.⁽⁶⁰⁾

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).⁽⁶¹⁾

Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.⁽⁶²⁾

Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il

sindaco dà preventivo pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. ⁽⁶³⁾

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. ⁽⁶⁰⁾⁽⁶⁴⁾

La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente. ⁽⁶⁰⁾

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli *articoli 11, 20 e 29*.

(57) Numero sostituito dall'*art. 9, L. 16 gennaio 1992, n. 15* e, successivamente, così modificato dall'*art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(58) Numero aggiunto dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40*.

(59) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* e, successivamente, dall'*art. 26, comma 9, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(60) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244*.

(61) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40*.

(62) Comma sostituito dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40* e, successivamente, dall'*art. 7-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*.

(63) Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40* e, successivamente, così modificato dall'*art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*.

(64) Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40*.

(65) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, lettera c), D.L. 27 gennaio 2009, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 2009, n. 26*.

Art. 32-bis ⁽⁶⁶⁾

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'*art. 32* relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. ⁽⁶⁷⁾

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'*art. 36*.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

(66) Articolo inserito dall'*art. 3, L. 7 febbraio 1979, n. 40*.

(67) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244*.

Art. 32-ter ⁽⁶⁸⁾

Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'*art. 32*, il sindaco fa notificare all'elettore una

comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

(68) Articolo inserito dall'art. 10, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

Art. 33

Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 21 ⁽⁷¹⁾

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età.⁽⁶⁹⁾

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elencostesso.⁽⁷⁰⁾

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale circondariale.⁽⁷⁰⁾

(69) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 8 marzo 1975, n. 39.

(70) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(71) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

TITOLO III

DELLA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E DELLA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

Art. 34

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3

Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 2.200, né inferiore a 500.⁽⁷²⁾

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.⁽⁷²⁾ Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.⁽⁷³⁾

(72) Comma così sostituito dall'*art. 55, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(73) Comma aggiunto dall'*art. 55, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

Art. 35

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22⁽⁷⁴⁾

Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'*art. 16*, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del

Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

(74) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 36

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23

Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'*art. 4*, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio. ⁽⁷⁵⁾

Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica. ⁽⁷⁶⁾

(75) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15*. ⁽⁷⁶⁾

Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15*.

Art. 37

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29

Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dall'Ufficio elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale. ⁽⁷⁷⁾

(77) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 10, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 38

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30

Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale circondariale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La

Commissione circondariale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

⁽⁷⁸⁾

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione circondariale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni. ⁽⁷⁸⁾

⁽⁷⁸⁾ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244*.

Art. 39

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1 e 2

Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'*art. 18*, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale circondariale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta. ⁽⁷⁹⁾

Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'*art. 35*, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perché ogni cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale circondariale la deliberazione di cui all'*art. 35* con i documenti e di eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti. ⁽⁷⁹⁾

Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale circondariale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'*art.*

28.⁽⁷⁹⁾

(79) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 40

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 24, ultimo comma, e 32, comma 4

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione circondariale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29 e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni già approvate. ⁽⁸⁰⁾ Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettoralecircondariale.⁽⁸⁰⁾

Le decisioni della Commissione circondariale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni. ⁽⁸⁰⁾

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

La Commissione circondariale, qualora accerti, di ufficio o su denuncia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni. ⁽⁸⁰⁾

(80) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 41

Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25 ⁽⁸¹⁾

Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'art. 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

(81) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

**Titolo IV
DEI RICORSI GIUDIZIARI**

Art. 42

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5

Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. ⁽⁸²⁾

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'*art. 30*, secondo comma.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'*articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. ⁽⁸³⁾

⁽⁸²⁾ Comma modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 34, comma 28, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*. ⁽⁸³⁾ Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 28, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

Art.43

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34 ⁽⁸⁴⁾

⁽⁸⁴⁾ Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 28, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

Art. 44

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35 ⁽⁸⁵⁾

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa.

⁽⁸⁵⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 34, comma 28, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

Art. 45

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36 ⁽⁸⁶⁾

⁽⁸⁶⁾ Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 28, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*.

Art. 46

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 art. 37 ⁽⁸⁸⁾

⁽⁸⁸⁾ Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 28, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2012*.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47

Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31

Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

Art. 48

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 26 e 32, comma 6

Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.

Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale circondariale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le riunisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune. ⁽⁸⁹⁾

La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro.

Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è verificato il distacco.

Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, sempreché lo stato delle operazioni relative lo consenta.

Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

(89) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 49

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39

A richiesta dei Comuni, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste. ⁽⁹⁰⁾

(90) Comma così modificato dall'art. 26, comma 11, L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 50

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 51

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, è conservata negli archivi della Commissione stessa. ⁽⁹¹⁾

Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.

Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. ⁽⁹²⁾

(91) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(92) Comma così sostituito dall'art. 177, comma 5, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 52

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42 ⁽⁹³⁾

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico.

(93) Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 12, L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 53

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

Titolo VI DISPOSIZIONI PENALI

Art. 54

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7°

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. ⁽⁹⁴⁾

Se l'omissione è dolosa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. ⁽⁹⁵⁾

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ⁽⁹⁶⁾

⁽⁹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 86, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. ⁽⁹⁵⁾

Comma così modificato dall'art. 86, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

⁽⁹⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 55

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8°

Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. ⁽⁹⁷⁾

Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. ⁽⁹⁸⁾

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ⁽⁹⁹⁾

⁽⁹⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 86, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

⁽⁹⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 86, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

⁽⁹⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 56

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9°

Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000. ⁽¹⁰⁰⁾

Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

(100) Per la rideterminazione della misura della multa vedi l'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, e l'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 57

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 2.000 a lire 10.000. ⁽¹⁰²⁾

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o circondariale. ⁽¹⁰¹⁾

(101) Comma modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(102) Per la rideterminazione della misura della multa vedi l'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, e l'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 58

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48 ⁽¹⁰⁵⁾

Chiunque proponga, a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 2.000 a lire 5.000. ⁽¹⁰⁴⁾⁽¹⁰³⁾

La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

(103) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(104) Per la rideterminazione della misura della multa, vedi l'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e l'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. (105) Vedi, ora, le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 59

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 2.000 a lire 5.000. ⁽¹⁰⁶⁾

(106) Per la rideterminazione della misura della multa vedi l'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e l'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 60

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50

Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel *Codice penale* o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61

Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29 ⁽¹⁰⁸⁾

Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali circondariali in carica al momento della entrata in vigore della *legge 22 gennaio 1966, n. 1*, restano in funzione, purché siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finché non saranno rinnovate a norma dei precedenti *articoli 12 e 21*. ⁽¹⁰⁷⁾

(107) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(108) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 62

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57

Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del circondario giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutivo dal prefetto. ⁽¹⁰⁹⁾

(109) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

L. 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Testo della L. 17 febbraio 1968, n. 108 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L.R. 7/2015, di modifica e integrazione alla L.R. 2/2005, la cui validità è circoscritta unicamente alla Regione Puglia.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Norme generali⁽¹⁾

Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

(1) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art.10, c.1, lettera a) della L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.

Art. 2

Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni

[Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.](²)

(2) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dall'art.10, c.1, lettera b) della L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.

Art. 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

[I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.](³)

(3) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dall'art.10, c.1, lettera b) della L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione (⁴).

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo](⁵).

(4) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39. (5) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Art. 5

Cause di ineleggibilità ⁽⁶⁾

(6) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Art. 6

Cause di incompatibilità ⁽⁷⁾

(7) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Art. 7

Cause di decadenza ⁽⁸⁾

(8) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

TITOLO III

Procedimento elettorale

Art. 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima. ⁽⁹⁾

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

[Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.] ⁽¹⁰⁾

(9) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8

(10) Comma non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.

Art. 9

Liste di candidati

[Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ⁽¹⁰⁾; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁽¹¹⁾.

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 2.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi

nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi

nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 2.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi

nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 2.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi

nelle circoscrizioni con più di 2.000.000 di abitanti ⁽¹²⁾.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto⁽¹³⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare ⁽¹⁴⁾;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato ⁽¹⁵⁾;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ⁽¹⁶⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.】⁽¹⁷⁾

-
- (10) Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
(11) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (G.U. 26 agosto 1991, n. 199).
(12) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (G.U. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
(13) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (G.U. 26 agosto 1991, n. 199).
(14) Numero così modificato prima dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (G.U. 22 gennaio 1992, n. 17) e poi dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 235/2012, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012.
(15) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (G.U. 26 agosto 1991, n. 199).
(16) Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.
(17) **Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.**

Art. 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati⁽¹⁸⁾

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto;**
- 2) dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;**
- 3) ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente legge;**
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 235/2012 o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa;**
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18° anno di età il giorno della votazione, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;**
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.**

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani, alle ore 9,00, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.

(18) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera f), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.

Art. 11

*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste
- Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione⁽¹⁹⁾*

Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

Inoltre, l'Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all'ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
- 3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

(19) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera g), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.

Art. 12

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13

Voto di preferenza

[L'elettore può manifestare una sola preferenza]⁽²⁰⁾

(20) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h), L.R. 2/2015 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.

Art. 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 15 ⁽²¹⁾

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Compiute le operazioni di cui al primo comma, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria

dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;
- 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma;
- 3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;
- 4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;
- 5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;
- 6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale;
- 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
- 8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;
- 9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;
- 10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
- 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
- 12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:

- 1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- 2) stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residui deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residui anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente

e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

- b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;
- c) determina il totale dei voti residui di ciascun gruppo di liste;
- d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residui. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;
- e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:

- 1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;
- 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
- 3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
- 4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;
- 5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
 - a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
 - b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:
 - 1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

- 2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Da ultimo l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, detrae l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali:

- 1) il candidato presidente secondo classificato;
- 2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l'ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi contenenti gli atti di cui al terzo comma. L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

(21) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 10, comma 1, lettera i), L.R. 2/2015 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8.

Art. 16

Surrogazioni ⁽²²⁾

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.

Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.

(22) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art.10, comma 1, lettera l), L.R. 27/2015 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8

Art. 16-bis
Supplenza ⁽²³⁾

Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del d.lgs 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

(23) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art.10, comma 1, lettera m), L.R. 2/2015 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 8

TITOLO IV
Convalida degli eletti e contenzioso

Art. 17
Convalida degli eletti

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 18
Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità ⁽²⁴⁾

(24) Abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 19

Ricorsi

[Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147] ⁽²⁵⁾.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e dall'*articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'*articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* ⁽²⁶⁾.

[Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione] ⁽²⁷⁾.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo ⁽²⁸⁾.

(25) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi abrogato dalla lettera a) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(26) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(27) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(28) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione ⁽²⁹⁾;
- c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le

operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 ⁽³⁰⁾.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

(29) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(30) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 21

Spese

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo **dal Prefetto del capoluogo di Regione** sulla base della documentazione resa dai comuni stessi. ⁽³¹⁾

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

(31) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art.10, comma 1, lettera n), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. n. 7/2015, art. 8.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie ⁽³¹⁾

omissis

(31) Gli artt. 22 (Attuazione delle prime elezioni regionali), 23 (Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali), 24 (Norme in materia di ineleggibilità), 25 (Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso) e 26 (Spese per la prima elezione dei consigli regionali) che compongono il presente titolo non sono recepiti, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera o), L.R. n.2/2005 così come sostituito dalla L.R. n. 7/2015, art. 10.

Allegati A e B⁽³²⁾ *omissis*

(32) Gli allegati già sostituiti dagli allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70 non sono recepiti, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera p), L.R. n.2/2005 così come sostituito dalla L.R. n. 7/2015, art. 10.

L. 23 aprile 1981, n. 154

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale⁽²⁾.

(2) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 1

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione ⁽³⁾.

(3) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 55 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) *[nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato]* ⁽⁴⁾;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli ⁽⁵⁾;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende ⁽⁶⁾;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature ⁽⁷⁾.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli *articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833*⁽⁸⁾.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale ⁽⁹⁾.

(4) Numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 774), *D.Lgs. n. 66/2010*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs.*

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 421 (G.U. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 febbraio 1987, n. 43 (G.U. 25 febbraio 1987, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 8 nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della USL facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 111 (G.U. 6 aprile 1994, n. 15 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 1981, n. 271, (G.U. 26 agosto 1991, n. 199). Peraltro, il suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

(9) L'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 60 del suddetto *D.Lgs. n. 267/2000*.

Art. 3

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte

facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

- 2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* ;
- 7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;
- 8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato ⁽¹²⁾⁽¹³⁾.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (G.U. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-24 giugno 2003, n. 223 (G.U. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 4 sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44 (G.U. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

(13) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 4

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di

membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune ⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾.

(14) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 65 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383 (G.U. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale) e con ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 270 (G.U. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione.

Art. 5

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo ⁽¹⁶⁾.

(16) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 67 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 6

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità ⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (G.U. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(18) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 68 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 7

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida.

Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta⁽¹⁹⁾.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità⁽²⁰⁾.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso⁽²¹⁾.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare⁽²²⁾.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio⁽²³⁾.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto⁽²⁴⁾.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (G.U. 30 /10/1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (G.U. 30 /10/1996- Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(21) Comma aggiunto dall'art. 20, L. 3 agosto 1999, n. 265.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (G.U. 30 /10/1996- Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

- (23) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (G.U. 30 /10/1996- Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.
- (24) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (G.U. 30 /10/1996- Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.
- (25) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (G.U. 30 /10/1996- Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.
- (26) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (G.U. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
- (27) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, gli artt. 56, 57 e 69 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 8

I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

- 1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
- 2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
- 3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'*articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833* ;
- 4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'*articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*⁽²⁸⁾.

(28) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 9

Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'*articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia⁽²⁹⁾.

(29) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- 1) gli articoli 10 ed 11 della *legge 8 marzo 1951, n. 122*, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;
- 2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570* ;
- 3) l'*articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962*, recante modificazioni alla *legge 8 marzo 1951, n. 122* ;
- 4) l'*articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147*, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;
- 5) la *legge 25 febbraio 1971, n. 67*, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 6) la *legge 22 maggio 1971, n. 280*, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570* , in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 7) l'*articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278*, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;
- 8) gli *articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* , recante norme per la elezione dei consigli regionali ⁽³⁰⁾.

(30) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali.

L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 11 ⁽³¹⁾⁽³²⁾

(31) Sostituisce il decimo comma dell'art. 28 e l'ottavo comma dell'art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(32) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 12

Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali ⁽³³⁾.

(33) L'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto *D.Lgs. n. 267/2000*.

Art.13

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ⁽³⁴⁾.

(34) L'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto *D.Lgs. n. 267/2000*.

Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici ⁽²⁾.

(2) Con *D.P.C.D. 10 dicembre 1981* (G.U. 14 dicembre 1981, n. 342), con *D.P.C.D. 10 dicembre 1981* (G.U. 14 dicembre 1981, n. 342) e *D.P.S.R. 11 dicembre 1981* (G.U. 14 dicembre 1981, n. 342) sono stati approvati i piani di ripartizione dei contributi forniti dalla presente legge. Con *D.P.C.D. 14 gennaio 1982* (G.U. 16 gennaio 1982, n. 15) è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti per l'anno 1982. Con due *D.P.C.D. 11 agosto 1983* (G.U. 12 agosto 1983, n. 221) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1983 per il rinnovo del consiglio regionale delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Con *D.P.C.D. 25 gennaio 1984* (G.U. 25 gennaio 1984, n. 24) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il 1983 per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige. Con *D.P.C.D. 2 agosto 1984* (G.U. 3 agosto 1984, n. 213) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1984 per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Con *D.P.C.D. 2 agosto 1985* (G.U. 6 agosto 1985, n. 184) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario del 12 e 13 maggio 1985. Con *D.P.C.D. 26 settembre 1985* (G.U. 1° settembre 1985, n. 231) sono stati approvati i piani di ripartizione di un ulteriore contributo nelle spese elettorali per le suddette elezioni. Con *D.P.C.D. 31 luglio 1986* (G.U. 2 agosto 1986, n. 178) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dell'assemblea regionale siciliana del 22 giugno 1986. Con *D.P.C.D. 28 luglio 1988* (G.U. 30 luglio 1988, n. 178) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo per concorso nelle spese elettorali per le elezioni dei consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, svoltesi il 26 e 27 giugno 1988. Con *D.P.C.D. 9 ottobre 1990* (G.U. 12 ottobre 1990, n. 239) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del 6 e 7 maggio 1990. Con *D.P.C.M. 31 luglio 1991* (G.U. 1° agosto 1991, n. 179) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana svoltasi il 16 giugno 1992. Con due *D.P.C.D. 14 luglio 1993* (G.U. 15 luglio 1993, n. 164) sono stati approvati i piani di ripartizione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali relative alle elezioni del 30 maggio 1993 in Valle d'Aosta e relative alle elezioni del 6 giugno 1993 in Friuli-Venezia Giulia. Con *D.P.C.D. 11 luglio 1995* (G.U. 14 luglio 1995, n. 163), modificato con *D.P.C.D. 8 novembre 1995* (G.U. 9 novembre 1995, n. 262), è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, svoltisi il 23 aprile 1995. L'art. 2, D.L. 25 maggio 1996, n. 288 (G.U. 25 maggio 1996, n. 121), convertito in legge, con modificazioni, con L. 25 luglio 1996, n. 391 (G.U. 25 luglio 1996, n. 173), ha così disposto:

«Art. 2. Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana. - 2. In occasione della campagna per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, è concessa ai partiti e movimenti politici un'anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.

2. L'anticipazione è liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessi vamente pari alla metà dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all'ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo è ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).

3. L'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito risultante dalla liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati». Con *D.P.C.D. 17 ottobre 1996* (G.U.

19 ottobre 1996, n. 246) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996. Con *D.P.C.D. 30 luglio 1998* (G.U. 14 settembre 1998, n. 214) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo statale ai partiti in relazione al rinnovo del Consiglio nazionale della Valle d'Aosta del 31 maggio 1998. Con *D.P.C.D. 30 luglio 1998* (G.U. 14 settembre 1998, n. 214) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo statale ai partiti, in relazione al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 1998. Con *D.P.C.M. 11 febbraio 1999* (G.U. 13 febbraio 1999, n. 36) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998. Con *D.P.C.D. 22 luglio 1999* (G.U. 26 luglio 1999, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999. Con *D.P.C.D. 26 luglio 2001* (G.U. 30 luglio 2001, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2002. Con *D.P.C.D. 1° ottobre 2002* (G.U. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2002. Con *D.P.C.D. 1° ottobre 2002* (G.U. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2002. Con *D.P.C.D. 24 luglio 2003* (G.U. 28 luglio 2003, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'8 e 9 giugno 2003. Con *D.P.C.D. 24 luglio 2003* (G.U. 28 luglio 2003, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'8 giugno 2003. Con *D.P.C.D. 27 luglio 2004* (G.U. 29 luglio 2004, n. 176) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004; il suddetto piano è stato riformulato, conseguentemente a rettifiche dei dati elettorali, con *D.P.C.D. 29 ottobre 2004* (G.U. 9 novembre 2004, n. 263). Con *D.P.C.D. 27 luglio 2004* (G.U. 29 luglio 2004, n. 176) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e Bolzano del 26 ottobre 2003. Con *D.P.C.D. 26 luglio 2006* (G.U. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006. Con *D.P.C.D. 26 luglio 2006* (G.U. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) sono state rideterminate le rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005. Con *D.P.C.D. 23 aprile 2007* (G.U. 8 maggio 2007, n. 105) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5-6 novembre 2006. Con *Decr. 29 luglio 2008* (G.U. 30 luglio 2008, n. 177) sono state rideterminate le rate dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004. Con *Decr. 29 luglio 2008* (G.U. 30 luglio 2008, n. 177), modificato dal *Decr. 31 luglio 2008* (G.U. 2 agosto 2008, n. 180), è stata approvata la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008 e con *Decr. 24 settembre 2008* (G.U. 2 ottobre 2008, n. 231) è stata approvata la ripartizione del saldo della stessa rata. Con *Decr. 29 luglio 2008* (G.U. 30 luglio 2008, n. 177) è stata approvata la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2008. Con *Decr. 29 luglio 2008* (G.U. 30 luglio 2008, n. 177), è stata approvata la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del

Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008. Con *Decr. 31 luglio 2008* (G.U. 2 agosto 2008, n. 180) è stata rideterminata la rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006. Con *Decr. 6 novembre 2008* (G.U. 13 novembre 2008, n. 266) è stato ripartito il saldo delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana e del Consiglio regionale del Molise del 2006, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2008. Con *Decr. 28 luglio 2009* (G.U. 30 luglio 2009, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Bolzano del 26 ottobre e di Trento del 9 novembre 2008. Con *Decr. 28 luglio 2009* (G.U. 30 luglio 2009, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Abruzzo del 14 e 15 dicembre 2008. Con *Decr. 28 luglio 2009* (G.U. 30 luglio 2009, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 15 e 16 febbraio 2009.

Art. 1⁽⁴⁾

(4) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'*art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*.

Art. 2

Ad integrazione della *L. 8 agosto 1980, numero 422*, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

Art. 3

Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'*art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195*, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.

[abrogato]⁽⁶⁾.

[abrogato]⁽⁷⁾.

[abrogato]⁽⁸⁾.

[abrogato]⁽⁹⁾.

[abrogato]⁽¹⁰⁾.

La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'*art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195*, è ridotta al novanta per cento.

Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, nonché gli artt. 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con *R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(6) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. (7)

Comma abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(8) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(9) Comma aggiunto dall'art. 3, L. n.413/1985 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(10) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 4

I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici⁽¹¹⁾.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari ⁽¹²⁾.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[abrogato]⁽¹³⁾

[abrogato]⁽¹⁴⁾

[abrogato]⁽¹⁵⁾

[abrogato]⁽¹⁶⁾

[abrogato] ⁽¹⁷⁾

[abrogato] ⁽²⁰⁾

[abrogato] ⁽²²⁾

[abrogato] ⁽²³⁾

[abrogato] ⁽²⁴⁾

[abrogato] ⁽²⁵⁾

[abrogato] ⁽²⁶⁾

[abrogato] ⁽²⁷⁾

L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato ⁽²⁸⁾.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (G.U. 1° febbraio 1982, n. 30).

(12) Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515 e poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 1 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96, e successivamente dall'articolo 1, comma 18, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

(13) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(14) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2. (15) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(16) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(17) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(20) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2. (22)

Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(23) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(24) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2. (25)

Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2. (26)

Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(27) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(28) L'art. 2, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (G.U. 1° febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha così disposto:

«Art. 2. L'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della L. 2 maggio 1974, n. 195».

Successivamente con D.P.C.D. 28 luglio 1982 (G.U. 4 agosto 1982, n. 212), modificato dal decreto del Presidente della Camera 31 luglio 1991 (G.U. 1° agosto 1991, n. 179), è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici.

L. 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti ⁽²⁾.

(2) Vedi, anche, l'art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 1

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato⁽³⁾;
- 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale ⁽⁴⁾;
- 4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale ⁽⁵⁾;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ⁽⁶⁾;
- 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ⁽⁷⁾.

(3) Numero così modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. (4)

Numero così modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(5) Numero così modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(6) Numero prima sostituito dall'art. 26, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e poi così modificato dal n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. (7) Numero aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art.2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» ⁽⁸⁾;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ⁽⁹⁾;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono ⁽¹⁰⁾.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina ⁽¹¹⁾.

(8) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(9) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(10) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(11) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale

Art. 4

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art. 5

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Art.6

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

Art. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

Art. 8

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'*articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659*.

Art. 9

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

Art. 10

Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica ⁽¹²⁾.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

(12) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 11

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5- bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli ⁽¹³⁾.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

(13) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 12

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

- 1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
- 2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
- 3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;
- 4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- 5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al *regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti ⁽¹⁴⁾.

(14) Vedi, anche, l'art. 17, comma 22, L. 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 13

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Art. 14

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art.15

Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

Art.16

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

L. 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. [abrogato] ⁽²⁾

3. [abrogato] ⁽³⁾

4. [abrogato] ⁽⁴⁾

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'*articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni ⁽⁵⁾.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate ⁽⁶⁾.

(2) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28. (3)

Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28. (4)

Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(5) Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313. (6) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

Art. 2

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva⁽⁷⁾

(7) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3

Altre forme di propaganda.

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatarî.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 5

Divieto di propaganda istituzionale⁽⁸⁾

(8) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6

Divieto di sondaggi⁽⁹⁾

(9) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati ⁽¹⁰⁾

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta ⁽¹¹⁾.

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 ⁽¹²⁾⁽¹³⁾.
3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. *[I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire⁽¹⁴⁾]* ⁽¹⁵⁾.
5. ... ⁽¹⁶⁾.
6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della *legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate ⁽¹⁷⁾.
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione ⁽¹⁸⁾.
8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

(10) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le cifre di cui al presente comma erano state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 92.624.000, da L. 100 a L. 114.530, da L. 10 a L. 11.453 in virtù del disposto dell'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (G.U. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente gli importi erano stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 92.624.000 a L. 95.169.848.800, da L. 114.530 a L. 118.962, da L. 11.453 a L. 11.896, dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (G.U. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 95.169.848.800 a L. 100.689.700.030, da L. 118.962 a L. 125.861, da L. 11.896 a L. 12.585, dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61).

(12) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Vedi, anche, la lettera a) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(14) L'importo previsto dall'ultimo periodo del presente comma è stato rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 22.906.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (G.U. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente l'importo è stato rivalutato, all'anno 1997, da lire 22.906.000 a lire 23.792.462.200 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (G.U. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L.

23.792.462,200 a L. 25.172.425,007 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61).

(15) Periodo soppresso dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16) Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.

(17) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672 e poi dal comma 2 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 13 della stessa L. n. 96 del 2012.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

Art. 8

Obblighi di comunicazione⁽¹⁹⁾

(19) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 9

Contributo per le spese elettorali⁽²³⁾

(23) Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 9-bis

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive⁽²⁴⁾

(24) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309 (G.U. 27 luglio 1995, n. 174) e poi abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. L'art. 2 della citata legge n. 309/1995 aveva disposto che le norme di cui al presente articolo si applicassero per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

Art. 10

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati ⁽²⁵⁾.

(25) Comma prima modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall'art. 3- quater, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002.

Art. 11

Tipologia delle spese elettorali ⁽²⁶⁾

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e

all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

(26) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 12

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati ⁽²⁷⁾

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento ⁽²⁸⁾.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione ⁽²⁹⁾.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni ⁽³⁰⁾.

3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3 ⁽³¹⁾.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

(27) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(28) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*. Vedi, anche, la lettera c) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(29) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(30) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(31) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ⁽³²⁾.
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽³³⁾.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (G.U. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione. (33) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Art. 14

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità ⁽³⁴⁾.
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione ⁽³⁵⁾.
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti ⁽³⁶⁾.

5. [abrogato] ⁽³⁷⁾

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (G.U. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

(35) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (G.U. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (G.U. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione. (37) Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

Art. 15
Sanzioni ⁽³⁹⁾

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni ⁽⁴⁰⁾.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile ⁽⁴¹⁾.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie ⁽⁴²⁾. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni ⁽⁴³⁾⁽⁴⁴⁾.
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica ⁽⁴⁵⁾⁽⁴⁶⁾.
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento ⁽⁴⁷⁾.
12. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. *[abrogato]* ⁽⁴⁸⁾
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo ⁽⁴⁹⁾.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto ⁽⁵⁰⁾.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli *articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212*, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni ⁽⁵¹⁾.

18. ... ⁽⁵²⁾.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima *legge n. 689 del 1981*⁽⁵³⁾. [*La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente*] ⁽⁵⁴⁾.

(39) Vedi, anche, la lettera f) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(40) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

(41) Comma così modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

(42) Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.

(43) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60 (G.U. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

(45) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(46) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (G.U. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

(47) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(48) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(49) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(50) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (G.U. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della *legge 24 aprile 1975, n. 130* venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

(52) Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 82.

(53) Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(54) Periodo aggiunto dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi soppresso dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee⁽⁵⁶⁾

(56) Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 17

Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di

candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali⁽⁵⁷⁾.

(57) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 1 dell'art. 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Art. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento⁽⁵⁸⁾.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali».

(58) Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90 e poi dal comma 5 dell'art. 7, L. 6 luglio 2012, n. 96. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l'art. 2-bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1- bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali⁽⁵⁹⁾.

(59) Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

Art. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁽⁶⁰⁾ e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'*articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81*, è abrogato ⁽⁶¹⁾.

(60) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78*.

(61) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'*art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448* e il comma 1 dell'*art. 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*.

Art. 20-bis

Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge ⁽⁶²⁾.

(62) Aggiunto dall'*art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448*.

L. 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Testo della L. 23 febbraio 1995, n. 43 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L.R. n.7/2015, di modifica e integrazione alla L.R. 2/2005, la cui validità è circoscritta unicamente alla Regione Puglia.

TITOLO I

Disposizioni generali Art.1

- [1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra]
- (3).
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina ⁽⁴⁾.
7. ... ⁽⁵⁾.
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. *Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.*

10. ...⁽⁶⁾.

12. *Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.*

12. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.*]⁽⁷⁾

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 400, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (G.U. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(5) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(6) Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(7) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.

Art. 2

[1. *La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.*]⁽⁸⁾

(8) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.

Art. 3

[1. ...⁽⁹⁾.

2. ...⁽¹⁰⁾.

3. ...⁽¹¹⁾.]⁽¹²⁾

(9) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(10) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(11) Aggiunge un comma all'art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(12) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.

[1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. ... (13).] (14)

(13) Comma abrogato dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(14) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a), L.R. n. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.

Art. 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 ⁽¹⁵⁾ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 ⁽¹⁶⁾ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. **[Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85]** ⁽¹⁷⁾ Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali **[e nella lista regionale]** ⁽¹⁸⁾ le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del **candidato Presidente**, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 442*. ⁽¹⁹⁾

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste ⁽²⁰⁾.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:

- a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
- b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;
- c) articolo 11;
- d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale; e) articolo 13;
- f) articolo 14;
- g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della *legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni; commi 14 e

15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659*; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(15) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (G.U. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (G.U. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.

(16) L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (G.U. 19 marzo 2005, n. 65) e poi ad euro 0,0061 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.

(17) **Periodo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera b), L.R. n. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.**

(18) **Parole non recepite, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera c), L.R. n. 7/2015 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.**

(19) **Comma così modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art.11, comma 1, lettera d), L.R. n. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.**

(20) Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (G.U. 30 marzo 2000, n. 75) e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

Art. 6⁽²¹⁾

(21) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 7⁽²²⁾

1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente, almeno l'otto per cento dei voti validi.

2. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi.

3. Non sono, altresì, ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi.

(22) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art.11, comma 1, lettera e), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.

Art. 8

[1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.]²³⁾

(23) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera f), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] ²⁴⁾

(24) Articolo non recepito, limitatamente alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera f), L.R. 2/2005 come sostituito dalla L.R. 7/2015, art. 9.

L. 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Capo I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ⁽³⁾

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione ⁽⁴⁾

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum* ⁽⁵⁾.

2- bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini ⁽⁶⁾.

(3) L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l'art. 11-septies della presente legge inserito dal citato articolo 2.

(4) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (G.U. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione. (6) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215.

Art. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo

(7)(8)(9).

(7) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(8) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con *Del.Comm.Vig.Rai* 21 giugno 2000, con *Del.Aut.gar.com.* 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con *Provvis. 18 dicembre 2002*.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (G.U. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati «messaggi» ⁽¹⁰⁾.
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5. *[abrogato]* ⁽¹¹⁾
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e] l'indicazione del soggetto committente ⁽¹²⁾.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. *[Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie]* ⁽¹³⁾.

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo ⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾.

(10) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(11) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(12) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(13) Periodo soppresso dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(14) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(15) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con *Del.Comm.Vig.Rai* 21 giugno 2000, con *Del.Aut.gar.com.* 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con *Prov.V.Comm.Vig.Rai* 18 dicembre 2002.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (G.U. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art.4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
 - a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
 - b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
 - c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
 - d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
 - b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
 - d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 - e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
 - f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
 - g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'*articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249*⁽¹⁷⁾.
6. [abrogato] ⁽¹⁸⁾
7. [abrogato] ⁽¹⁹⁾
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo ⁽²⁰⁾.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.
12. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale ⁽²¹⁾⁽²²⁾.

- (17) Alla ripartizione dei contributi alle emittenti locali si è provveduto con *D.M. 22 marzo 2000* (G.U. 23 maggio 2000, n. 118), con *D.M. 5 febbraio 2001* (G.U. 11 aprile 2001, n. 85), con *D.M. 3 aprile 2002* (G.U. 7 maggio 2002, n. 105), con *D.M. 6 maggio 2003* (G.U. 14 maggio 2003, n. 110), con *D.M. 7 maggio 2004* (G.U. 28 maggio 2004, n. 124), con *D.M. 30 marzo 2005* (G.U. 8 aprile 2005, n. 81), con *D.M. 29 marzo 2006* (G.U. 18 maggio 2006, n. 114) e con *D.M. 23 luglio 2007* (G.U. 19 dicembre 2007, n. 294).
- (18) Comma abrogato dall'*art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313*, con la decorrenza ivi indicata.
- (19) Comma abrogato dall'*art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313*, con la decorrenza ivi indicata.
- (20) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'*art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313*, con la decorrenza ivi indicata.
- (21) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 11-septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. n. 313/2003*.
- (22) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (G.U. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'*articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto» ⁽²³⁾⁽²⁴⁾.

(23) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 11-septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (G.U. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'*articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67*, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti ⁽²⁵⁾.

(25) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 11-septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. n. 313/2003*.

Art. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
 - a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
 - b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
 - c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1 ⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾.

(26) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, n. 313/ 2003.

(27) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (G.U. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 2.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
 - a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 - b) committente e acquirente;
 - c) criteri seguiti per la formazione del campione;
 - d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 - e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
 - f) domande rivolte;
 - g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 - h) data in cui è stato realizzato il sondaggio ⁽²⁸⁾.

(28) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. n. 313/2003.

Art. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali (29).

(29) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, n. 313/2003.

Art. 10

Provvedimenti e sanzioni⁽³⁰⁾

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telefax*: a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telefax*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (30):
 - a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche ⁽³¹⁾;
 - b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
 - a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
 - b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. [abrogato] ⁽³²⁾

(30) Alinea così modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(31) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(32) Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

(33) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. n. 313/2003.

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni ⁽³⁴⁾.

(34) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, n. 313/2003.

Capo II

Disposizioni particolari per le emittenti locali ⁽³⁵⁾

Art. 11-bis

Âmbito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale ⁽³⁶⁾.

(35) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(36) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-ter

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:

- a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
- b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
- c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni ⁽³⁷⁾.

(37) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-quater

Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica

secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni ⁽³⁸⁾⁽³⁹⁾.

(38) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 aprile 2004.

Art. 11-quinquies

Vigilanza e poteri dell'Autorità⁽⁴¹⁾

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

4. [abrogato] ⁽⁴⁰⁾

(40) Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

(41) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-sexies

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo ⁽⁴²⁾.

(42) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-septies

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8 ⁽⁴³⁾.

(43) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Capo III - Disposizioni finali ⁽⁴⁴⁾

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(44) L'intitolazione "Capo III" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

Capo I

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art.2

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
- b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
- c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
- f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art.3

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

- b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
- c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
- d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
 - 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
 - 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
- g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
- b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
- c) divieto di mandato imperativo.
- c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
 - 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
 - 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
 - 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale ⁽²⁾.

c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera⁸

⁸ Lettera introdotta dal D.L. 29 gennaio 2024 n. 7 (conv. L. 25 marzo 2024, n. 38)

(2) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 3, L. 23 novembre 2012, n. 215 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 15 febbraio 2016, n. 20.

Capo II

Art. 5

Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori⁽³⁾.

(3) Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 501, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e poi dal D.L. 17 marzo 2015, n. 27 a decorrere dal 18 marzo 2015. In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'articolo 1, comma 1, del D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Vista la *legge 27 dicembre 2001, n. 459*, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

Vista la *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

Visto l'*articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215*;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo locale recata dagli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, recante:

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

- a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'*articolo 1* sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'*articolo 66 della Costituzione*. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'*articolo 1*.

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'*articolo 1*.

Art. 5

Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'*articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215*, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1* per le cariche di deputato e senatore.

2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1*.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di

Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'*articolo 665 del codice di procedura penale*, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

CAPO III **Incandidabilità alle cariche elettive regionali**

Art. 7 *Incandidabilità alle elezioni regionali*

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'*articolo 416-bis del codice penale* o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73 del citato testo unico*, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'*articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale*, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli *articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale*;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 7*, comma 1, lettere a), b), e c);
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'*articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale*, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e dall'*articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, o prevista

dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7*.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'*articolo 416-bis del codice penale* o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73 del citato testo unico* concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'*articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale*, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'*articolo 10*:
- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)*;
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 10*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'*articolo 10*, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 110*, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 10*.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'*articolo 1*, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al

doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'*articolo 1*, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'*articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli *articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f)*, si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'*articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'*articolo 15* si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle

incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli *articoli 143*, comma 11, e *248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) gli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) l'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
 - c) l'*articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*;
 - d) l'*articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli *articoli 10 e 11* del presente testo unico.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione*;

Vista la *legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l' *articolo 1*, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1*, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Principi generali

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.
2. Ai fini del presente decreto si intende:
 - a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
 - b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
 - c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano

- riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2

Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'*articolo 110*, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

2 bis. Le cause di inconferibilità di cui all'*articolo 7, comma 1, lettera b)*, del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e all'*articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico⁹;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all' *articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti

⁹ Lettera così modificata dalla l. 12 aprile 2022, n. 35

incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4¹⁰

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

1 – bis) Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.¹¹

1- ter) I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti.

Art. 5

¹⁰ Articolo così modificato dalla L. 5 marzo 2024, n. 21

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

Art. 7

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 2, COMMA 1, DELLA L. 8 AGOSTO 2025, n. 122

Art. 8

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di

una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽²⁾

Art. 9

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l'art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. .

Art. 10

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ⁽²⁾

Art. 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.

Art. 13

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII
Vigilanza e sanzioni

Art. 15

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16

Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. ⁽³⁾

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. ⁽⁴⁾

(3) Comma così modificato dall' art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(4) Comma così sostituito dall' art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 17

Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18

Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all' *articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19

Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai *capitoli V e VI* comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all' *articolo 15*, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21

Applicazione dell'articolo 53 , comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22

Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli *articoli 54 e 97 della Costituzione* e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della *legge 20 luglio 2004, n. 215*.
3. Le disposizioni di cui agli *articoli 9 e 12* del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23

Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, è abrogato.

D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 ⁽²⁾

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 13.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerità e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;

Considerato che la volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia si è sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerità del sistema politico;

Considerata altresì l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1

Abolizione del finanziamento pubblico e finalità

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 14*.

2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

Capo II **Democrazia interna, trasparenza e controlli**

Art. 2

Partiti

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'*articolo 49 della Costituzione*, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente. ⁽³⁾
2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica: ⁽⁴⁾
 - 0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato; ⁽⁵⁾
 - a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; ⁽⁶⁾
 - b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
 - c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
 - d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
 - e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi; ⁽⁶⁾
 - f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'*articolo 51 della Costituzione*; ⁽⁶⁾
 - g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
 - h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
 - i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
 - l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
 - m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
 - n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
 - o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
 - o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ⁽⁷⁾.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali. ⁽³⁾
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(4) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(5) Lettera premessa dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(6) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(7) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 4

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'*articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96*, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». ⁽⁸⁾

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'*articolo 3*, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. ⁽⁹⁾

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni. ⁽⁹⁾

3- bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. ⁽¹⁰⁾

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. ⁽⁸⁾

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. ⁽⁸⁾

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 10*. ⁽⁸⁾

⁽⁸⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13* e successivamente dall'*articolo 1, comma 4, della Legge 27 ottobre 2015 n. 175*.

(9) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.(10) Comma inserito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.**Art. 5***Norme per la trasparenza e la semplificazione*

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità. ⁽¹¹⁾
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della *legge 6 luglio 2012, n. 96*, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla *legge 5 luglio 1982, n. 442*. ⁽¹²⁾

2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della *legge 5 luglio 1982, n. 441*, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento. ⁽¹³⁾

3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati. La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma, ricevuti nell'anno solare precedente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della *legge 6 luglio 2012, n. 96*, entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9. ⁽¹¹⁾

4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:
 - a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
 - b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono

state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo. ^(13 bis)

4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. ^(13 ter)

(11) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e successivamente dall'articolo 1, comma 17, lettera b), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dall'articolo 43, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.*

(12) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

(13) Comma inserito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera a), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.*

(13 bis) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 20, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dall'articolo 43, comma 1, lettera c), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

(13 ter) Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera d), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58

Art. 6

Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

1. A decorrere dall'esercizio 2014, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici. ⁽¹⁴⁾

(14) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 7

Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'*articolo 4* del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'*articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.*

⁽¹⁵⁾

2. A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'*articolo 4*, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.* ⁽¹⁵⁾

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 8

Controllo dei rendiconti dei partiti

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'*articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2*, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'*articolo 7* del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'*articolo 4*.⁽¹⁶⁾

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'*articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2*, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'*articolo 5*, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'*articolo 12*.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'*articolo 12*, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'*allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2*, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'*articolo 12*.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli *allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2*, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'*articolo 12*, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'*articolo 12*. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'*articolo 12* e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'*articolo 12* nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del *capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*, come modificato dall'*articolo 14* del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli *articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981*, e successive modificazioni. La Commissione è autorizzata alla

formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'*articolo 11* e della contribuzione volontaria ai sensi dell'*articolo 12* sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'*articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2*, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'*articolo 12* spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

12. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 9

Parità di accesso alle cariche elettive

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'*articolo 51 della Costituzione*.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'*articolo 12* sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'*articolo 12*.⁽¹⁷⁾

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.⁽¹⁷⁾

(17) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

Capo III

Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta

Art. 10

Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'*articolo 4*, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta: ⁽²³⁾

- a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'*articolo 11*, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'*articolo 12*, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli *articoli 11 e 12* del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'*articolo 4*:

- a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; ⁽¹⁸⁾
- b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'*articolo 4* prima della data di deposito del contrassegno ⁽¹⁸⁾.

3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'*articolo 4* e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'*articolo 12*, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'*articolo 4* non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2. ⁽¹⁹⁾

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'*articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.
(19)

7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'*articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.* (20)

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 100.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.
(21)

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, nè concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'*articolo 12* al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[12. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.]

(22)

12. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195*, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'*articolo 12* del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

(18) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(19) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(20) Comma inserito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(21) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(22) Comma soppresso dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(23) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 11

Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'*articolo 4* del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'*articolo 4* e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'*articolo 10*, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. ⁽²⁴⁾

2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. ⁽²⁴⁾

3. *[abrogato]*⁽²⁵⁾

4. *[abrogato]*⁽²⁵⁾

4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'*articolo 15, comma 1-bis*, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato *articolo 15, comma 1bis*, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. ⁽²⁶⁾

5. *[abrogato]*⁽²⁵⁾

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui limitatamente alle società e agli enti di cui all'*articolo 73, comma 1, lettere a) e b)*, del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione. ⁽²⁷⁾

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'*articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,*

n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*
(27)

8. [abrogato]⁽²⁵⁾

9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'*articolo 14*, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009*, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'*articolo 12, comma 4, del presente decreto*, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

12. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'*articolo 12, comma 4*, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

(24) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(25) Comma soppresso dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(26) Comma inserito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 141, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(27) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 11-bis

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU
(28)

1. All'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'*articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'*articolo 16,*

lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222».

(28) Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 12

Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4. ⁽²⁹⁾

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille. ⁽²⁹⁾

2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4. ⁽³⁰⁾

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti. ⁽²⁹⁾⁽³⁵⁾

3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

- a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;
- b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille. ⁽³⁰⁾⁽³⁴⁾

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo

da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. ^(30 bis)

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'*articolo 14*, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato. ⁽³¹⁾

6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'*articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. ⁽³²⁾⁽³³⁾

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. ⁽³²⁾

(29) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*, che ha sostituito gli originari commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

(30) Comma inserito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*, che ha sostituito gli originari commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

(30 bis) Comma modificato dall'articolo 1, comma 602, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(31) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(32) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

(33) Per la soppressione della tariffa postale agevolata di cui al presente comma, vedi l'*art. 18, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 3 aprile 2014*.

(35) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 28 maggio 2014*.

Art. 13

Raccolte telefoniche di fondi

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13-bis

Giurisdizione su controversie ⁽³⁶⁾

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta

salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

2. Si applica il rito abbreviato di cui all'*articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, e successive modificazioni.

(36) Articolo premesso dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 14

Norme transitorie e abrogazioni

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della *legge 6 luglio 2012, n. 96*, e della *legge 3 giugno 1999, n. 157*, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:
 - a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;
 - b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.
2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.
4. Sono abrogati:
 - a) gli *articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659*;
 - b) l'*articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413*;
 - c) gli *articoli 9 e 9-bis*, nonché l'*articolo 12*, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'*articolo 15*, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'*articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*;
 - d) l'*articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*;
 - e) l'*articolo 1*, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli *articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157*;
 - f) gli *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9*, commi da 8 a 21, e 10 della *legge 6 luglio 2012, n. 96*.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'*articolo 15*, comma 1-bis, e l'*articolo 78*, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni.

Art. 14-bis

Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali ⁽³⁷⁾

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere».

2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: «la sezione regionale di controllo» sono premesse le seguenti: «il collegio istituito presso».

(37) Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 15

Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe

1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 2. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di

garanzia.» ⁽³⁸⁾ (38) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 16

Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. ⁽³⁹⁾

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente

articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2. ⁽⁴⁰⁾

(39) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. A norma dell'articolo 1, comma 4, della Legge 27 ottobre 2015 n. 175, le disposizioni del presente comma, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria.*

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 giugno 2014, n. 82762.*

Art. 17

Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli *articoli 12*, commi 4 e 6-ter, e *16* del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'*articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.* ⁽⁴¹⁾

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

(41) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 17-bis

Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ⁽⁴²⁾

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al *regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.*

(42) Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 18

Disposizioni finali

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di

uno degli organi indicati dall'*articolo 10*, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo *articolo 10.*

1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'*articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

(43)

(43) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L. 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Articolo 1

(estratto)

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.¹²

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

¹² Comma così sostituito dall'art. 38-bis, comma 7, lett. a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. L. 29 luglio 2021, n. 108)

della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.¹³

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»; b) al comma 3: 1) il primo periodo è soppresso; 2) al secondo periodo: 2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse; 2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»; 2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»; 3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»; 4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»; 5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»; 6) l'ottavo periodo è soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «tremila».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».

21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti,

¹³ Comma così modificato dall'art. 38-bis, comma 7, lett. b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. L. 29 luglio 2021, n. 108)

se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13. In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.

22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981. 25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

